

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

CLXXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>):	
PRESIDENTE	6374
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	6374, 6408
Domande di autorizzazione a procedere (<i>Discussione</i>):	
PRESIDENTE	6374
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	6375
Votazione segreta per la nomina di tre membri della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per il 1949:	
PRESIDENTE	6375
Chiusura della votazione segreta:	
PRESIDENTE	6379
Risultato della votazione segreta:	
PRESIDENTE	6406

PAG.

Proposta di legge del deputato Bonomi
(*Seguito e fine della discussione*):

Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo (301)	6375
PRESIDENTE	6375, 6379, 6397
DOMINEDÒ, <i>Presidente della Commissione</i>	6375, 6377, 6378, 6379
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	6377, 6378, 6379
BONOMI	6377
MANNIRONI	6377
MICELI	6378, 6379

Disegno di legge (*Discussione*):

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori (48-B)	6379
PRESIDENTE	6379, 6380, 6381, 6388, 6402
MATTEUCCI, <i>Relatore per la minoranza</i>	6380, 6382, 6394, 6395
CUCCHI	6384, 6396, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402
RUMOR, <i>Relatore per la maggioranza</i>	6388, 6396, 6398, 6400, 6402
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	6390, 6396, 6399, 6400, 6402
ROBERTI	6391

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

	PAG.
Disegno di legge (Presentazione):	
PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	6397
PRESIDENTE	6397
Proposta di legge del deputato Turehi (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	6408
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	6408, 6411

La seduta comincia alle 16.

PARRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la VI Commissione permanente (Istruzione) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Maggiore assegnazione di lire 1.000.000 al bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'esercizio 1947-48, quale contributo al Bureau international d'éducation di Ginevra »;

« Sospensione, per l'anno scolastico 1948-1949, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare ». (Con modificazioni);

« Esami di Stato di abilitazione professionale ». (Con modificazioni).

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati LUCIFREDI e RUSSO CARLO.

« Provvedimenti a favore dei luoghi di cura, soggiorno e turismo »;

dai deputati SEMERARO GABRIELE ed altri:

« Istituzione della Direzione generale per l'assistenza alla gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri »;

dai deputati SCAPPINI ed altri:

« Proroga dei contratti agrari ».

Saranno stampate, distribuite e inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Domande di autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di cinque domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Cortese, per il reato di cui all'articolo 595, capoversi 1° e 2° del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*).

La Commissione propone alla Camera che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

La seconda domanda di autorizzazione a procedere è contro il deputato Ferrandi, per il reato di cui all'articolo 18 del decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*riunione pubblica senza permesso*).

La Commissione propone alla Camera che l'autorizzazione sia negata. Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

La terza domanda è contro il deputato Cremaschi Olindo, per il reato di cui all'articolo 336 del Codice penale (*violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*).

La Commissione propone alla Camera che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

La quarta domanda è contro il deputato Melloni, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo stampa*).

La Commissione propone alla Camera che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

La quinta domanda è contro il deputato Pollastrini Elettra, per il reato di cui all'articolo 341 del Codice penale (*oltraggio a un pubblico ufficiale*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

La Commissione propone alla Camera che l'autorizzazione dia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Considerato che né il Ministro dell'agricoltura né il relatore della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Bonomi relativa all'affitto di fondi rustici e alla vendita di erbe per il pascolo, di cui ora si dovrebbe proseguire la discussione, sono ancora presenti, propongo l'inversione dei punti due e tre dell'ordine del giorno, cosicché si procederebbe subito alla votazione per la nomina di tre membri della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per l'anno 1949.

(La proposta è approvata).

Votazione segreta per la nomina di tre membri della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per l'anno 1949.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per la nomina di tre membri della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per l'anno 1949.

Estraggo a sorte i nomi dei deputati che comporranno la Commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Risultano estratti i nomi dei deputati: Caronia, Giannini Olga, Tomba, Proia, Gasparoli, Menotti, Messinetti, Di Mauro, Improta, Fietta, Colitto e Piasenti.

Indico la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Lasciamo le urne aperte, procedendosi nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge Bonomi: Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo. (301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bonomi: « Proroga dei termini fissati

dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo ».

Ricordo che ieri fu rinviato l'esame di due argomenti, sui quali invito l'onorevole Presidente della Commissione a esprimere il parere della Commissione stessa.

DOMINEDÒ. *Presidente della Commissione.* La Commissione ha utilizzato il tempo concesso a seguito della sospensiva deliberata ieri sera per sottoporre alla Camera alcune conclusioni le quali dovrebbero semplificare la materia e tracciare alcune linee direttrici per risolvere i due punti principali rimasti ieri in sospeso.

Primo punto: eventuale ricorso avverso le pronunzie, e cioè le determinazioni in astratto da parte delle commissioni tecniche.

La Commissione pensa che non si possa abbandonare del tutto l'idea di mirare ad una possibile uniformità di indirizzo, tenendo conto delle diverse esigenze regionali, allo scopo di evitare troppo gravi disparità, troppo palesi discrepanze fra l'orientamento di una commissione e l'orientamento di un'altra.

Di conseguenza la vostra Commissione ritiene di dover insistere nella proposta di tener ferma una garanzia, un minimo di garanzia, allo scopo di mirare non già all'uniformità, ma all'armonia fra le deliberazioni delle diverse commissioni.

Sensibile, per converso, all'altra esigenza di non appesantire la procedura attraverso un tale controllo, di non introdurre cioè elementi che protraggano la determinazione del canone in astratto complicando la materia, si è ritenuto di equilibrare queste opposte necessità nel seguente modo: cioè, tenendo fermo il criterio che ebbi l'onore di esporre come punto di partenza ieri alla Camera, per cui il controllo non può essere affidato che ad un organo dello Stato e nel caso all'Ispettorato compartimentale agrario, il quale si dovrà rendere interprete di tutte le esigenze, mostrandosi sensibile alle denunce, alle segnalazioni, alle istanze che ad esso potranno pervenire da parte delle associazioni o categorie interessate. Ciò posto, solamente l'ispettore agrario sarà titolare del diritto di ricorso.

Il ricorso tenderà ad una revisione tecnica nei confronti delle deliberazioni pubblicate, e cioè delle determinazioni della commissione che hanno anch'esse un carattere tecnico. Il ricorso dovrà essere proposto, se del caso, entro un breve e perentorio termine: noi penseremmo 15 giorni anzi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

chè 30. Il ricorso dovrà infine estendersi a tutte le determinazioni delle commissioni tecniche, salvo beninteso, come ieri accennavo, nei confronti delle determinazioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, il pieno rispetto del giudicato, e cioè della sentenza definitiva eventualmente pronunciata dalla sezione specializzata nel caso singolo, in conseguenza delle determinazioni in astratto di una commissione tecnica.

Posti questi criteri, mi permetto di leggere la formulazione, che contemporaneamente trasmetto alla Presidenza:

« L'ispettore compartimentale agrario potrà proporre ricorso per la revisione al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche, entro 15 giorni dalla loro data di pronuncia, ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge se le determinazioni della Commissione tecnica siano di data anteriore, ferme sempre restando le sentenze definitive delle Sezioni specializzate di cui all'articolo successivo ».

Secondo problema: l'altro punto, rimasto ieri scoperto, concerne il funzionamento delle sezioni specializzate. Quindi passiamo dalle commissioni tecniche, che determinano in astratto, alle sezioni specializzate che decidono, che fanno sentenze nel caso singolo.

Ora, a proposito di questo tema estremamente delicato che, se non tocca l'ordine costituzionale, per lo meno tocca l'ordine giudiziario in generale, la Commissione riterrebbe di non dovere esprimere parere favorevole alle varie proposte, ai vari emendamenti, i quali toccano la materia in modo da incidere sull'ordinamento giudiziario in genere.

Si pensa che questa materia possa e debba essere affrontata organicamente fra breve, forse fra brevissimo; quando, in occasione della legge di riforma dei contratti agrari, occorrerà studiare il problema degli organi preposti alla decisione delle controversie agricole, il problema delle sezioni specializzate, che dovrà essere affrontato, disciplinato e possibilmente risolto in modo organico in quella sede, nel titolo processuale della legge.

Noi siamo ora in presenza di una proposta di legge che non chiamerò eccezionale, per il cattivo sapore che ha questa parola, ma per lo meno contingente, di un provvedimento tampone. Di conseguenza,

secondo la dichiarazione originaria, la Commissione è d'avviso di restringere al minimo le innovazioni in materia, e non aderirebbe pertanto nè alla proposta Bonomi di mutare il carattere rigido dell'organo restringendone la composizione, nè alla proposta Manironi, opportuna sotto altri punti di vista e da dibattersi nella debita sede, di introdurre particolari sanzioni, nè alla proposta Leone di poter sostituire gli esperti mancanti con giudici togati, perchè ciò forse altererebbe la composizione a troppo vantaggio dell'elemento togato rispetto all'elemento esperto.

Posto tutto questo, la Commissione riterrebbe invece di poter proporre come minimo espediente temporaneo, allo scopo di venire incontro ad una esigenza che è pur fondamentale in questa materia, quella cioè di assicurare che le sezioni specializzate funzionino, riterrebbe di proporre, dico, questo criterio minimo: che nel caso in cui gli esperti delle sezioni specializzate dimostrino, attraverso un uniforme atteggiamento, di non partecipare, di non volere partecipare al funzionamento dell'organo, ciò che produrrebbe il sabotaggio concreto delle sezioni specializzate, cui sono affidati ingenti interessi dei cittadini e della collettività, quando ciò sia, il presidente del tribunale, constatata la ripetuta volontaria assenza, abbia il potere di procedere alla sostituzione dell'esperto con altro esperto da lui scelto.

Ci pare questo un criterio essenziale, che si possa onestamente e meditatamente sottoporre alla Camera.

Ho pertanto l'onore di leggere il testo dell'articolo che trasmetto alla Presidenza:

« Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui agli articoli 5 e 8 della legge 18 agosto 1948, numero 1140, siano assenti per due udienze consecutive senza giustificato motivo, il presidente del tribunale provvederà alla loro sostituzione nominando altri esperti da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie ».

Ecco gli emendamenti che la Commissione ha l'onore di sottoporre alla Camera e che possono ritenersi riassorbenti degli altri, ovvero tali da dover dare parere sfavorevole nei confronti di quelli difformi.

PRESIDENTE. Manca l'ultima parte riferentesi all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Miceli.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione*. Ne parleremo in prosieguo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione ha proposto due nuovi testi, il primo è il seguente:

« L'Ispettore compartimentale agrario potrà proporre ricorso per revisione al Ministro dell'agricoltura e foreste avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche, entro 15 giorni dalla loro data di pronunzia, ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge se le determinazioni della Commissione tecnica siano di data anteriore, ferme sempre restando le sentenze definitive delle sezioni specializzate di cui all'articolo successivo ».

L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto questa formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bonomi, ella insiste nell'emendamento svolto nella seduta di ieri?

BONOMI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la formulazione di cui ho dato testè lettura.

(È approvata).

Il secondo testo proposto dalla Commissione è il seguente:

« Qualora gli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate di cui agli articoli 5 e 8 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, siano assenti per due udienze consecutive senza giustificato motivo, il presidente del tribunale provvederà alla loro sostituzione nominando altri esperti da lui prescelti fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie ».

L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto anche questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannironi, propone una sanzione a carico degli esperti assenti senza giustificato motivo.

Mantiene questa proposta?

MANNIRONI. Vorrei pregare l'onorevole Relatore di vedere se sia il caso di accettare almeno l'ultima parte dell'emendamento da me proposto, quella, cioè, dove è prevista l'applicazione di una sanzione contro gli esperti che non partecipino, senza motivo, ai lavori della Sezione. Prego di voler tener presente che la formulazione da me data è abbastanza elastica. Si dice infatti: « qualora

i cittadini chiamati a far parte della Sezione, non si presentino a due sedute consecutive, senza giustificato motivo, il Presidente provvederà alla loro sostituzione (fin qui è conforme) applicando, ove lo ritenga opportuno, un'ammenda fino a lire 50.000 ».

Ora, mi pare che questa innovazione, non porti alcuna sostanziale modifica alla struttura della legge, anche se dovremo fra poco occuparcene per rielaborarla. In sostanza, qui si applica il principio che, di fronte all'obbligo imposto, è necessaria una sanzione; perché, altrimenti, quell'obbligo rimane puramente teorico e non operante. La sanzione è rimessa alla discrezionalità del presidente del tribunale, il quale, nei casi veramente gravi di sabotaggio, potrà avere anche una arma per correre ai rimedi, applicando una sanzione la cui minaccia potrà costituire uno stimolo e un incentivo alla partecipazione ai lavori della Sezione.

Mi pare che questo non sposti la natura della legge, come non l'hanno modificata gli altri emendamenti accolti dalla Commissione e approvati dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Dominèdo ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

DOMINÈDO, *Presidente della Commissione*. Pur apprezzando, una seconda volta, gli intendimenti dell'onorevole Mannironi, io — e con me, credo, gli onorevoli componenti della Commissione — penserei di tener fede al criterio, dal quale abbiamo preso le mosse: cioè, toccare il meno che sia possibile questa delicatissima materia; introdurre il meno che possibile norme speciali nel corpo di una legge, avente carattere di transizione.

D'altra parte, essendo che una sanzione pur finisce per operare in materia, attraverso il potere di sostituzione dell'esperto, riterrei adeguata tale norma. E con rammarico esprimo parere sfavorevole all'accoglimento dell'emendamento Mannironi.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, insiste?

MANNIRONI. Pur essendo convinto dell'opportunità e utilità dell'emendamento, lo ritiro giacché la Commissione non è d'accordo.

DOMINÈDO, *Presidente della Commissione*. Lo studieremo in occasione della legge di riforma dei contratti agrari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo della Commissione, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Miceli ed altri:

« Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono ritenersi applicabili anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche ed integrazioni ».

Onorevole Miceli, lo mantiene ?

MICELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vista l'obiezione formale, quella del carattere della retroattività, che si vuole aggiungere a quella contemplata nell'articolo 18 e che aggraverebbe evidentemente questa nostra posizione, io intenderei sottoporre alla Camera l'articolo aggiuntivo in questa forma: sostituire alle parole « debbono ritenersi applicabili » le parole « si intendono applicate »; con ciò si vuole attribuire un carattere interpretativo, che è evidente deve avere carattere di retroattività e non forma di retroattività esplicita.

Mi auguro che la Camera voglia accogliere il mio emendamento in questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Dominèdò ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

DOMINÈDÒ, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, in relazione a ciò che ho avuto l'onore di dichiarare ieri sera su questo punto, anche esso estremamente delicato ed interessante, aggiungo una parola che forse è opportuno resti nei lavori preparatori della legge.

Pur comprendendo le ragioni che ispirano l'onorevole Miceli, e in un certo senso pur auspicando che la giurisprudenza possa addivenire spontaneamente ad applicazioni che abbiano significato di una interpretazione, nel senso già detto, tuttavia non posso esprimere parere favorevole alla introduzione formale di una norma, la quale, laddove si dovesse optare per diversa interpretazione potrebbe finire per avere il sapore di norma retroattiva.

Per questo aspetto, la Commissione esprime il rammarico di non poter dare parere favorevole all'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Confermo quanto detto ieri sull'argomento e mi rimetto alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste ?

MICELI. Dopo le affermazioni dell'onorevole Presidente della Commissione e dell'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'articolo 2. Onorevole Ministro, acconsente che si discuta sul testo della Commissione ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è prorogato fino a sessanta giorni dalla deliberazione delle Commissioni tecniche provinciali e non può in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla legge ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico alla Camera che l'onorevole Miceli mi ha fatto pervenire il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,
considerato

che la legge 18 agosto 1948, n. 1140, al suo articolo 3 ha già stabilito che, per l'annata 1947-48, la riduzione dei canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso debba ritenersi applicabile anche alle indennità do-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

vute per concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche ed integrazioni;

che, contemporaneamente, l'articolo 18 della stessa legge 18 agosto 1948, n. 1140, ha inteso mantenere in vigore, rendendole con ciò operanti, le riduzioni dei canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso per le annate 1945-46 e 1946-47;

che a causa dell'articolo 18 citato, mentre le riduzioni dei canoni di affitto per le annate 1945-46 e 1946-47 debbono necessariamente venir praticate a favore dei normali fittuari, possono essere negate alle cooperative assegnatarie di terre incolte;

non riscontrando

alcun fondato motivo per il quale dal beneficio di tali riduzioni debbano poter essere esclusi proprio i braccianti, di solito poverissimi, associati in cooperative, concessionari di terreni che per il loro riconosciuto stato di incoltura hanno richiesto massima quantità di lavoro fornendo minima quantità di prodotti:

è d'avviso

che come per l'annata 1947-48 anche per le annate 1945-46 e 1946-47 le disposizioni di riduzione dei canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, contenute nell'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e nell'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 975, debbano applicarsi anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche ed integrazioni ».

L'onorevole Dominedò ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, non avrei nulla in contrario in linea di principio — e lo dichiaro — alla eventuale proposizione di un ordine del giorno che traduca in termini minimi quel concetto a cui alludevo poco fa per quanto riguarda la futura linea interpretativa della giurisprudenza. Ma, data la complessità della formulazione dell'onorevole Miceli, che confesso di non aver potuto per lo meno valutare nella sua pienezza attraverso la semplice ascoltazione, mi permetto di proporre che oggi si completi l'esame della legge e si proceda alla sua votazione,

mentre l'esame dell'ordine del giorno sia deferito alla competente Commissione dell'agricoltura che lo esaminerà, cosicchè nella prossima seduta della Camera potrà esser posto in discussione e quindi in votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGN1, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se l'onorevole Miceli non ha nulla in contrario, credo che questa sia la migliore soluzione. In merito non ho nulla da obiettare, ma soltanto nutro qualche perplessità per la forma.

PRESIDENTE. Onorevole Dominedò, non credo sia possibile rimandare alla Commissione l'ordine del giorno presentato alla Camera.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, non insisto affatto sul rinvio alla Commissione; prego solamente, e credo che l'onorevole proponente possa essere d'accordo, che non si voti oggi, ma nella prossima seduta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non è a sè stante e non vedo come possa essere rappresentato alla Camera. Evidentemente, esso è riferito ad una legge in discussione, e ritengo che non potremmo sottoporlo alla discussione in altra seduta.

Si potrebbe, se mai, procedere innanzi nello svolgimento dell'ordine del giorno, per modo che si possa nel frattempo venire ad un utile e opportuno scambio di idee, e prima della fine della seduta effettuare la votazione. L'onorevole Miceli è d'accordo?

MICELI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli Segretari a procedere allo spoglio delle schede nell'apposita sala.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori (48-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Il Senato ha modificato in ogni sua parte il disegno di legge.

Passiamo all'esame degli articoli.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Il disegno di legge, ci è stato rinviato dal Senato completamente modificato. Sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un altro disegno di legge. Io credo, che vi sia bisogno di una discussione generale, sia pure breve, prima di passare agli emendamenti.

PRESIDENTE. A parte il fatto che la Camera si è pronunciata proprio in sede di regolamento nel senso che ella ricorderà, non si menoma evidentemente né la libertà ai singoli deputati, né la concretezza e la profondità della discussione, se noi procediamo nell'esame dei singoli articoli.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Ma il disegno di legge è cambiato sostanzialmente!

PRESIDENTE. Sarà possibile un esame generale di tutto il disegno di legge durante lo svolgimento dei singoli emendamenti.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Onorevole Presidente, la prego di tener presente che la Commissione si è presentata dinanzi alla Camera con due relazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Matteucci, la relazione di minoranza conclude appunto presentando degli emendamenti. Evidentemente è nella discussione di questi emendamenti che il pensiero della minoranza si manifesterà.

MATTEUCCI. Onorevole Presidente, in sede di discussione degli emendamenti dovrò necessariamente fare una discussione di ordine generale.

PRESIDENTE. Nessuna difficoltà a questo riguardo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« È istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

« Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

« Il Comitato è costituito:

1°) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2°) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

3°) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 5, designati dalle rispettive Associazioni sindacali, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle Associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'Associazione nazionale della categoria;

4°) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

« Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

« I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dei lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

« Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente ».

Comunico che gli onorevoli Venegoni, Cucchi, Latorre, Walter, Pollastrini Elettra, Stuani, Dal Pozzo, Scappini, Cremaschi Olinde e Cinciari Rodano Maria Lisa hanno presentato il seguente emendamento:

« Al n. 1°), *alle parole*: dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *sostituire le parole*: da un vicepresidente, scelto fra i rappresentanti dei lavoratori ».

« Al n. 3°), *alle parole*: da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, *sostituire le parole*: da dieci rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria degli impiegati pubblici, uno per gli impiegati privati, uno per i salariati degli enti lo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

cali, due per gli operai dell'industria, due per i lavoratori della terra, e uno per i salariati del commercio ».

L'onorevole Cucchi, firmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

CUCCHI. Onorevole Presidente, debbo dire anzitutto che io volevo associarmi a quanto ha proposto il collega Matteucci perché noi pensavamo che si dovesse fare una discussione generale prima di procedere alla discussione degli emendamenti, discussione riguardante la questione dei finanziamenti, come altre. Perché noi non ci troviamo più di fronte al Piano Fanfani-case, ma di fronte ad un Piano completamente nuovo, in cui i criteri di finanziamento sono stati cambiati, il sistema per l'assegnazione delle case è stato mutato, in cui si rende pertanto necessaria una discussione preliminare.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di una impostazione di carattere generale, ma di alcune impostazioni di carattere fondamentale. Ella potrà parlare in sede propria del sistema del finanziamento: nessuno glielo vieterà.

CUCCHI. Mentre nel Piano che era stato varato si trattava di un prestito forzoso sul salario e sullo stipendio, qui si tratta di un prelevamento forzoso sul medesimo salario e stipendio, e quindi siamo di fronte ad un peggioramento.

D'altra parte l'assegnazione all'I. N. A. Casa della gestione del complesso del Piano ci sembra un dispendio di danaro, ci sembra perfettamente inutile. L'Ente case popolari avrebbe potuto benissimo assumersi la gestione: d'altra parte noi avevamo proposto che il finanziamento avesse luogo in altro modo. Non solo, ma siccome ci sono dei piani in discussione alla Commissione dei lavori pubblici, il Piano Fanfani, che è un piano per la costruzione di case, avrebbe dovuto venire inserito nei piani Tupini in modo da rendere possibile l'attuazione di un piano unico, ma che fosse completo, nell'interesse di tutto il Paese.

PRESIDENTE. Ella ha fatto due questioni, di cui una è pregiudiziale. Se ella vi insiste ed intendesse svolgerla, ne avrebbe pieno diritto, cioè avrebbe la possibilità di chiedere di non passare alla discussione degli articoli di questo disegno di legge; ma ella è entrato nel merito toccando per esempio la questione della gestione. Su tale questione è in sede dell'articolo 3 che ella potrà svolgere tutte le eventuali considerazioni, e così sull'articolo 7 a proposito del modo di procurarsi i fondi, ecc.

CUCCHI. Signor Presidente, su un centinaio di emendamenti presentati in sede di Commissione neppure uno è stato accolto. Abbiamo pensato che, se si fosse fatta una discussione generale, avremmo potuto non presentare gli emendamenti, che toccano la sostanza generale del piano, in quanto non essendo stati accolti dei piccoli emendamenti, a maggior ragione non sarebbero stati accolti i grandi.

Non volevamo che ci si accusasse di ostruzionismo, ma intendevamo fare una dimostrazione di principio nella discussione generale per far nota alla Camera la nostra impostazione del piano proponendo poi emendamenti particolari che fossero accettabili, anche dalla maggioranza.

Per questo ho voluto fare questo preambolo.

All'articolo 1 noi abbiamo pensato di sostituire alle parole « dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » le altre « da un vicepresidente scelto fra i rappresentanti dei lavoratori » in modo che in questo Comitato di attuazione la voce dei lavoratori, che sono i più interessati perché direttamente o indirettamente sono quelli che contribuiscono al finanziamento del piano, fosse maggiormente autorevole ed essi avessero una posizione, se non preminente, per lo meno adeguata al contributo che essi stessi danno al finanziamento del piano ed alla sua attuazione. I lavoratori sono indubbiamente la parte più interessata.

Questa è la ragione del nostro primo emendamento e anche dell'emendamento successivo, nel quale abbiamo proposto di aumentare il numero dei rappresentanti dei lavoratori che faranno parte di questo Comitato, da cinque a dieci.

Il nostro emendamento tende ad aumentare il controllo di coloro che debbono avere le case, di coloro che le pagano, sulla gestione dell'I. N. A. che, come ripeto incontra la nostra assoluta disapprovazione, così come disapproviamo la composizione troppo burocratica del comitato di attuazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matteucci e Giolitti hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il n. 4°) col seguente:

4°) dal direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata ».

« All'ultimo comma aggiungere: Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

L'onorevole Matteucci ha facoltà di svolgerlo.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Cercherò di essere breve; ma vorrei richiamare la benevolenza dell'onorevole Presidente perché mi dia la possibilità — prima di passare a svolgere i singoli emendamenti — di fare alcune considerazioni di indole generale, perché gli emendamenti da me proposti sono in funzione proprio del cambiamento sostanziale che il Senato ha apportato al disegno di legge ed è necessario che io giustifichi questi emendamenti con una discussione di ordine generale che investa totalmente il progetto.

Quindi, chiedo in precedenza venia all'onorevole Presidente perché mi dia questa possibilità, anche perché l'articolo di regolamento da noi votato giorni fa dice che « di norma » non si fa una discussione generale in casi simili: ma quando un progetto viene completamente modificato in tutti i suoi articoli, io penso che questa discussione generale si debba fare.

Si tratta, a mio avviso, di aver creato un precedente un po' grave. Comunque, non mi resta che chiedere la benevolenza dell'onorevole Presidente nell'accingermi a fare un esame d'indole generale per giustificare i miei emendamenti.

L'attuale disegno di legge, così come ci è stato rimandato dal Senato, ha perduto le sue caratteristiche fondamentali. Non più buoni-casa, non più lotteria per l'assegnazione degli appartamenti, non più prestito forzoso per cui l'onorevole Ministro e questa parte della Camera avevano giustificato l'infrazione dell'intangibilità del salario e dello stipendio, adducendo l'alto concetto morale di avviare i lavoratori verso il risparmio.

Tutto questo è finito; e francamente io credevo che l'onorevole Ministro Fanfani fosse venuto qui e ci avesse fatto un vero riconoscimento di paternità, avesse detto cioè: « Questa non è più la mia creatura, è la creatura di altri padri (*Commenti*), non è più la mia; io vi lascio liberi, non agisco sulla mia maggioranza perché approvi ».

L'onorevole Ministro ha preferito invece di non regolarsi in tal modo, mentre, se così avesse fatto, onorevole Presidente, avrebbe di molto facilitato le cose. Il Ministro insiste; insiste nel voler mantenere in vita questa sua creatura che non solo non è più sua, ma che è malata, che è rachitica e per la quale non vale l'olio di fegato di merluzzo propinato con gli argomenti del Relatore di maggioranza e dello stesso Ministro a mantenerla in vita. (*Commenti*).

Se l'onorevole Ministro vi accedesse la soluzione veramente più acconcia, onorevoli colleghi, sarebbe che la Camera votasse un ordine del giorno con il quale si decide di rinviare questo progetto alla Commissione lavori pubblici, perché lo inserisca organicamente nei provvedimenti edilizi proposti dal Ministro dei lavori pubblici.

Onorevoli colleghi, il problema della casa è un problema serio, è un problema che non si può risolvere a pezzi e bocconi; ed ora che questo problema ci sta di fronte, si impone che una buona volta esso sia risolto organicamente e razionalmente. Io comprendo, onorevoli colleghi, la questione del tempo; capisco che la stagione lavorativa sta alle porte, che un anno già abbiamo perduto, anche se ciò, purtroppo, è dovuto proprio a questo piano perché l'azione di questo piano ha avuto il risultato di bloccare qualsiasi intervento del Governo nell'attività edilizia sovvenzionata e per un anno non si è fatto più nulla.

Sono quindi d'accordo che si debba far presto, ma, rimandando alla Commissione dei lavori pubblici questo progetto, essa, lavorando sul serio, in quindici o venti giorni potrebbe formulare un piano concreto per agire sia nel settore dell'edilizia sovvenzionata, sia nel settore privatistico.

È questo infatti, onorevoli colleghi, un problema che va guardato seriamente, anche perché esso interessa non solo le masse lavoratrici, ma anche altri strati sociali perché tocca una grande quantità di interessi, che sono collegati con quelli dei fitti, con la manutenzione del patrimonio edilizio, ecc. È per questa ragione che bisogna trattare questo problema da un punto di vista veramente organico, che possa abbracciare tutto. Il Partito socialista si è sempre interessato di questo problema, perché il poter mettere a disposizione della massa lavoratrice degli alloggi, sani, igienici e a buon mercato, è uno dei mezzi migliori per aumentare lo standard di vita dei lavoratori; e voglio ricordare qui che fin dal 1920 il Gruppo parlamentare socialista mise come uno dei primi punti del suo programma la questione degli alloggi, e lo stesso Filippo Turati, nel grande discorso « Rifare l'Italia » pronunciato dai banchi dell'opposizione, aveva sottolineato la necessità di un largo intervento dello Stato, proprio a favore dell'edilizia popolare.

Il problema della casa va esaminato nel suo complesso. Occorre prima di tutto, onorevoli colleghi, avere una chiara visione degli investimenti, perché se non si fa una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

chiara politica degli investimenti, non si può fare né la politica edilizia né alcun'altra politica. Io leggevo giorni fa che l'onorevole Tremelloni, che è un Ministro che fa parte del Governo, ha detto in un'intervista che si potrà disporre per l'edilizia di cento miliardi l'anno. Se questo vale per l'edilizia sovvenzionata, sono d'accordo; ma io credo che dal nostro reddito non consumato si può destinare all'edilizia, complessivamente, in tutti i suoi settori, circa 200 miliardi: 100 miliardi per l'edilizia sovvenzionata, destinati a costruzioni di carattere popolare, 50 miliardi per l'iniziativa privata, che deve essere prevalentemente rivolta alla costruzione di alloggi non popolari; mentre altri 50 miliardi, onorevoli colleghi, bisognerà dedicarli alla manutenzione, perché il patrimonio nazionale sta andando in deperimento.

Ma tutto questo presuppone una visione organica, che non spezzetti l'azione, che non disperda in rivoli infiniti quel poco risparmio che possiamo investire sia nell'attività edilizia, che nelle altre attività dello Stato e private.

Questo disegno di legge, invece, è controproducente; viene ad interferire come un corpo estraneo in tutto il problema delle costruzioni edilizie. Ecco perché avrei preferito che l'onorevole Fanfani avesse fatto questo disconoscimento di paternità, egli, che è tornato proprio, fresco, fresco, dal convegno di Napoli convocato per studiare i metodi per alleviare la disoccupazione. E credo che una delle prime massime da applicare per debellare la disoccupazione, sia quella di non — non voglio dire la parola — «sperperare», ma di non impiegare male i pochi denari che si possono prelevare dal sudato risparmio del popolo italiano.

Ma, lasciatemelo dire, onorevoli colleghi, questo piano impiega male i denari che sono ad esso devoluti. Ad ogni modo, visto che la maggioranza insiste nel voler discutere, discutiamo.

QUARELLO. Deve dimostrarlo!

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Naturalmente che devo dimostrarlo; non lo do come una petizione di principio: lo dimostrerò. Naturalmente non vengo qui a raccontare chiacchiere..., io non pretendo, naturalmente di detenere la verità assoluta; Dio me ne guardi!

In queste condizioni la vostra posizione, onorevoli colleghi, è una posizione singolare. Voi partite da questa considerazione: anche se qualche emendamento, che noi vi propo-

niamo, lo ritenete giusto, c'è sopra di voi un'altra considerazione che posso concedere, ha un certo valore, cioè che modificare ancora questo piano, significa rimandarlo all'altro ramo del Parlamento e perdere ancora del tempo. E questo preme su di voi. Un collega della vostra maggioranza — anche se non del partito democristiano — si è espresso chiaramente in sede di Commissione quando ha detto: questo piano è nato zoppo, bisogna farlo fuori; ingoiamo il rospo e non se ne parli più.

Vedete, onorevoli colleghi, ingoiare il rospo è una bella cosa, ma di rospi ve ne sono di due categorie: vi sono quelli che si mettono verticalmente — e sono facili ad ingoiare — e vi sono quelli che si mettono di traverso nell'esofago sicché diventa una cosa impossibile trangugiarli. Il piano in esame è di questa seconda categoria: è un rospo difficilmente trangugiabile!

Una voce al centro. Ma noi abbiamo lo stomaco buono!

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. E anche l'esofago largo.

Esamineremo, quindi, brevemente questo disegno di legge. Il disegno di legge nella sua sostanza, onorevoli colleghi — e qui dimostrerò le ragioni per le quali il denaro dello Stato è impiegato male — così come ci è stato rimandato dal Senato è ridotto alla sua minima espressione: si riduce a niente altro, che costruire delle case col solo denaro dello Stato. E lo dimostrerò.

Come è finanziato questo piano? Con 15 miliardi di contributo da parte dello Stato a fondo perduto; con 12 miliardi di contributo da parte dei lavoratori, e con 20 miliardi di contributo da parte dei datori di lavoro. I contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, essendo a fondo perduto, sono delle vere e proprie imposte, sono dei cespiti imponibili, delle aree imponibili che lo Stato cede e quindi è come se fossero denari tirati fuori dalle Casse del tesoro.

Una voce al centro. Ma questa è teoria.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Ma come teoria? Sono denari dello Stato; mi appello, se ci sono, a degli economisti! Quando voi mettete un contributo a fondo perduto, è sempre una imposta; né vale dire che per i lavoratori si può parlare più propriamente — come ho detto nella mia relazione — di tassa invece che di imposta, in quanto i lavoratori ricevrebbero come corrispettivo del loro contributo delle case a condizioni di favore. Ma il corrispettivo a chi toccherà? Noi costruiamo in nove anni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

180 mila alloggi e gli operai, gli impiegati, i lavoratori che sono chiamati a contribuire sono 5 milioni e 700 mila, cioè appena il 3 per cento di essi potrà trarne giovamento; per il 97 per cento si tratta di una imposta vera e propria; come è imposta quella sui datori di lavoro. Ed allora il piano è ridotto a quello cui non voleva arrivare il Ministro Pella, perché se volessimo scoprire una buona volta gli altari e dire come si è giunti a questo piano, la verità sarebbe questa. Che di fronte al Consiglio dei Ministri fu portata una richiesta del Ministro dei lavori pubblici per 30 miliardi per l'edilizia sovvenzionata; il Ministro del tesoro — il quale fa il suo mestiere e cerca di chiudere il più possibile con il catenaccio la propria cassa — disse «non ci sono soldi» ed allora il Ministro del lavoro, anche lui povero cireneo, (io do a Cesare quel che è di Cesare) trovandosi ad affrontare la disoccupazione disse: ebbene adesso il piano lo faccio io, e architettò quel piano di prestito forzoso, combinato con la lotteria per l'assegnazione degli appartamenti.

Comunque, ora spetta a noi — onorevoli colleghi — è uno dei doveri fondamentali del Parlamento — di vedere come sono messe le imposte e come sono erogati i denari che da queste imposte vengono tratti. Dobbiamo domandarci: come sono erogati questi denari? Sono erogati male. Sono erogati male perché voi costituite, al di fuori di tutti gli organi dello Stato che già ci sono, un nuovo organo, mastodontico in tutta la sua complessità: l'I. N. A.-CASE. Ma, onorevoli colleghi, in Italia lo sapete cosa significa costituire un nuovo organo burocratico? Significa che non lo ucciderete più. E avete voglia poi di andare in Commissione di finanze e tesoro a studiare il problema degli statali, quando fate in modo di aumentarne sempre il numero. Stamane in Commissione dicevo, e ripeto qui ora: fino a cinque o sei anni fa c'era in vita una Commissione distaccata del Ministero del tesoro, composta di sette membri. Che cosa faceva e che cosa fa ancora? Era la Commissione addetta alle ricompense dei reduci delle patrie battaglie. I garibaldini saranno rimasti in due, ma i componenti la Commissione sono sette e ci sono sette impiegati per dare ai due garibaldini sì e no 1000 lire all'anno.

Una voce all'estrema sinistra. Ci sono anche i nuovi garibaldini, ma ad essi nessuno pensa.

Una voce al centro. Dobbiamo fare un'altra commissione? (*Commenti*).

MATTEUCCI. *Relatore della minoranza.*

C'è un altro esempio, l'Unione edilizia nazionale, soppressa nel 1924, malamente soppressa dal Ministro Carnazza. Ebbene, ancora oggi vi è l'ufficio stralcio. E vedete cosa succede dell'U. P. S. E. A.: ha finito di fare gli ammassi, ma voi non la ucciderete! (*Commenti*).

Ora create dei nuovi enti quando tutto il problema nostro è problema di riforma burocratica, e appesantire ancora la burocrazia con organi parastatali, con organi di cui non si vede la necessità come è questo dell'I. N. A.-CASE, significa spendere molto male il denaro pubblico. Perché tutto questo scherzo ci costerà non meno di 2 miliardi e mezzo all'anno, non meno del 5 per cento in cinquanta miliardi di spesa, e calcolo poco. Speriamo che siano cauti gli amministratori preposti a dirigere il piano, ma certo non costerà meno del 5 per cento. E allora quando noi vi proponiamo di non creare questo I. N. A.-CASE, di sopprimerlo, di prendere questi 47 miliardi e di darli alla Direzione generale dell'edilizia che è pagata coi mezzi ordinari di bilancio, e che non ha niente da fare all'infuori di Amministrare 570 milioni all'anno per lavori di ordinaria manutenzione, voi vedete che vi facciamo una proposta opportuna ed utile, perché se voi darette i 47 miliardi a questo Ente centrale che non vi costa nulla perché, ripeto, quella direzione è già pagata coi mezzi ordinari di bilancio ed ha i suoi organi tecnici come il Consiglio Superiore, e poi i suoi organi provinciali, ecco che avrete molto meglio provveduto, senza incorrere in inutili spese generali.

Infine le somme si potrebbero così ripartire: all'I. N. C. I. S. il 25 per cento per provvedere agli alloggi degli impiegati dello Stato.

L'altro 25 per cento datelo agli Istituti per le case popolari, che hanno i loro organi, che non devono creare niente, che quindi vengono a spendere pochissimo! Le case così costruite, dovrebbero prevalentemente essere assegnate agli impiegati privati e agli impiegati degli enti locali.

Rimane il 50 per cento da assegnare alle cooperative dei lavoratori aziendali e locali, che si amministrano coi propri soci gratuitamente.

Così voi venite a risparmiare quasi completamente questi due miliardi e mezzo, questo 5 per cento. Ecco la ragione per cui dicevo che da una parte, come vedremo, le imposte che voi mettete con questo disegno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

di legge sono ingiuste ed errate, dall'altra parte voi impiegate male questo denaro!

Quindi, onorevoli colleghi, il succo dei miei emendamenti è questo: sostituire il direttore generale dell'I. N. A.-CASA col direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata e demandare, pur lasciando in piedi il comitato che vigili e faccia i suoi programmi (un comitato di persone che speriamo non percepiscano nulla, che diano gratuitamente, o che per lo meno diano la loro attività col solo rimborso delle spese), comitato che presieda alla preparazione dei programmi e soprattutto stabilisca i tipi di fabbricati da costruire, e demandare tutta la parte esecutiva del Piano alla Direzione dell'edilizia statale sovvenzionata.

Quindi, questo è il succo. Mi sembra brevemente di avervi chiarito le ragioni. Si tratta qui effettivamente di poter risparmiare due miliardi e mezzo l'anno, cioè circa 20 miliardi in tutto il Piano. Perché voi non spenderete meno del 5 per cento, ed io dico che lo supererete. Infatti, in pratica, come funzionerà questo I. N. A.-CASA? Il Comitato (che si radunerà ogni due o tre mesi) farà i suoi piani, piani che gli presenterà il Consiglio direttivo, Consiglio che sarà in mano ad una sola persona, che già si sa chi è e che già aveva tentato di creare una simile organizzazione legata alle polizze di assicurazione. Allora non ebbe fortuna perché non trovò il favore dei clienti, ora riuscirà finalmente a realizzare il suo piano con i denari dello Stato! Ma tutto questo — ripeto — costerà all'Erario non meno di due o di due miliardi e mezzo all'anno! Ed è per questo che la minoranza della Commissione vi propone di non creare questa sezione dell'I. N. A.-CASA e di demandare tutti i compiti affidati ad essa, alla Direzione generale dell'edilizia statale sovvenzionata, perché li ripartisca fra le cooperative di operai, fra l'I. N. C. I. S. e gli Istituti delle case popolari.

Ma vi è un secondo emendamento fondamentale da noi presentato all'articolo 5: «Sostituire la lettera b) con la seguente: I proprietari o locatari di appartamenti, che godono un numero complessivo di vani superiore ai componenti del nucleo familiare, verseranno un contributo di lire 6.000 a fondo perduto». (*Interruzioni al centro*).

È un'imposta, come quella del disegno di legge che colpisce i lavoratori. Troviamo una formula più semplice! Ma io insisto su questo. Dato che si tratta di una imposta, io credo che in questo momento l'imposta da mettere sui salari, sia pure in forma minima

del 0,60 per cento come l'ha ridotta il Senato, sia un'ingiustizia e un errore. Toccare il principio dell'intangibilità dei salari e degli stipendi in questo momento di depressione economica, diminuire ancora la capacità di acquisto delle masse lavoratrici, oltre che un'ingiustizia — ripeto — è un errore; anche dal punto di vista vostro. È un errore!

Quando si tratta di imporre le imposte, bisognerebbe guardare chi le paga. In Italia, chi paga?

Ho qui un articolo di fondo de *La Stampa*. Non è un giornale bolscevico o finanziato dal *Cominform*: appoggia la vostra politica. Ebbene, in questo articolo di fondo *La Stampa* dice chiaramente: «Bisogna avere il coraggio di dire la verità, e di dirla alta e cruda com'è nostra abitudine. La più ricca borghesia non ha fatto il suo dovere. A Milano (parliamo di Milano perché, malgrado l'articolo 49, un po' di verità è a nostra conoscenza) un solo contribuente ha denunciato un patrimonio di un miliardo; e da lui si scende subito a 300 milioni. Che a Milano e altrove — perché tutto il mondo è paese — vi sia un solo miliardario, e che subito dopo di lui non vi siano che pochissime persone con trecento milioni, è tale cosa che, chiunque conosca la ricchezza del triangolo Piemonte, Lombardia, Liguria, avrà ragionevole motivo di sorridere. Non si dimentichi che 300 milioni di oggi equivalgono a 900 mila lire del 1911. Da fonte sicura sappiamo che un tale che ha denunciato 300 milioni di capitale ha un reddito palese di altrettanto».

Ebbene, in queste condizioni in cui si è ridotta la nostra imposizione tributaria, nelle condizioni in cui vi è un bilancio dello Stato che si regge per due terzi sulle imposte indirette — cioè, sulle spalle delle grandi masse lavoratrici e dei consumatori — inferire ancora sui lavoratori col sottrarre dal nucleo dei salari e degli stipendi dodici miliardi all'anno, è una cosa veramente ingiusta ed errata, anche dal vostro punto di vista economico. Siamo di fronte ad un tipo di politica finanziaria veramente di classe. Proprio nel momento in cui voi fate salire i prezzi (proprio ieri alla Commissione dell'industria si presentava il Ministro dell'industria e commercio con un progetto di legge innocente, ma che tentava di svincolare completamente i prezzi dell'energia elettrica), proprio nel momento in cui aumentate le tariffe ferroviarie, il gas e la luce — non dico per quali ragioni: non entro nel merito — nel momento in cui si fanno salire i prezzi, non solo rifiutate la rivalutazione dei salari e degli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

stipendi, ma volete deprimerli. Volete portar via dalla massa dei salari e degli stipendi dodici miliardi all'anno. Questo è veramente ingiusto, questa è la classica politica di classe. È la classica politica dell'alta borghesia che cerca di riversare sulle spalle delle classi lavoratrici il peso della guerra, il peso della ricostruzione e della ricostituzione delle sue scorte. (*Commenti*).

Noi, quindi, onorevoli colleghi, vi abbiamo presentato questi due emendamenti. Non abbiamo insistito su altri. Sono due gli emendamenti fondamentali che la minoranza propone: la soppressione dello « I. N. A.-CASA », inutile, costoso, che aggraverà i prezzi di costo delle costruzioni stesse.

Io ho esaminato le relazioni di maggioranza e di minoranza dei colleghi del Senato, che sono opera veramente pregievole e che hanno sviscerato il problema, in tutti i sensi. Nella relazione del senatore Rubinacci non trovo nei prezzi di costo delle costruzioni nessuna somma da imputarsi a spese generali.

Quindi, noi andiamo incontro all'ignoto; ci dobbiamo rimettere completamente a questo Comitato, che presiederà ai piani, per le spese generali, che verranno imputate in conseguenza della creazione di questo nuovo organo.

Quindi, soppressione dello I. N. A.-CASA. E poi: ricerca di un altro cespite, che non sia quello dei salari e degli stipendi. Perché, purtroppo, avverrà, che, mentre il salariato e l'impiegato non potranno trasferire a nessuno il carico del 0,60 per cento imposto sul salario e sullo stipendio, il datore di lavoro, per il solito meccanismo, che in questa società è cosa lecita e normale, trasferirà sui prezzi di costo il carico, a cui egli è sottoposto. Cosicché, la classe lavoratrice verrà a pagare due volte: una volta direttamente ed una seconda volta con l'aumento dei prezzi, come consumatrice.

Io rivolgo agli onorevoli colleghi e all'onorevole Ministro l'appello sincero di non chiudere gli occhi di fronte a tutto questo. Sono d'accordo con voi: che dobbiamo uscirne, poiché la stagione lavorativa è alle porte e bisogna cominciare a costruire.

Finanziando le cooperative, l'I. N. C. I. S. e l'Istituto per le case popolari, si fa prima che non col creare questo nuovo organismo, perché le cooperative hanno già i progetti e le aree pronte. Basterebbe che il Ministro dei lavori pubblici dicesse che ci sono i fondi, per iniziare subito i lavori.

Onorevoli colleghi, non vi fissate sulla questione del tempo; tempo ce ne potrebbe

essere; potremmo lavorare anche di notte, potremmo rimandare con somma urgenza il disegno di legge alla Commissione dei lavori pubblici.

Invito la maggioranza a pensare bene, veramente bene, al passo che sta per fare: è cosa grave.

Davanti alla Commissione dei lavori pubblici abbiamo un programma abbastanza organico, che esamineremo, presentato dal Ministero dei lavori pubblici.

Non creiamo altri organi; non spezzettiamo questo problema; guardiamolo nel suo complesso.

Dobbiamo far presto: è necessario che le leggi siano emanate prima della primavera, perché bisogna cominciare a lavorare.

Il danno arrecato da questo progetto di legge è enorme: in un anno non abbiamo costruito quasi nulla; abbiamo depresso il nostro potenziale cantieristico e specialmente dispersa la nostra mano d'opera; perché gran parte, la migliore, se ne è andata in Francia ed in Svizzera. Dobbiamo cominciare. Tutto questo non vi deve impedire di non fare cose errate, anche dal vostro punto di vista; noi vi abbiamo aperto l'animo nostro. Nessun intento è in noi, signor Presidente e onorevoli colleghi, di fare dello ostruzionismo. Noi non siamo che animati dall'intento di fare opera di giustizia e di bene per tutto il Paese e per le classi lavoratrici in specie. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sarei tentato di diffondermi anch'io nella risposta ch'io devo dare come Relatore, quasi fossimo in sede di discussione generale: di seguire cioè, l'esempio del collega Matteucci; ma l'onorevole Matteucci nel suo ampio umano e simpatico parlare ha toccato anche degli argomenti che sono stati già oggetto di ampia discussione nel luglio scorso quando per la prima volta questo disegno è venuto in questa Assemblea. Ne ha parlato ora, forse perché allora non ha potuto partecipare alla discussione, forse perché, essendo stato assegnato alla Commissione del lavoro e della previdenza sociale soltanto per la discussione in Assemblea di questo progetto, non ha presenti le ampie discussioni che furono fatte su questi stessi argomenti, per ciò stesso esauriti, o per le quali comunque credo più opportuno rimandare i colleghi ai resoconti stenografici.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Ma, d'altronde, il collega Matteucci si è intrattenuto su taluni aspetti del disegno soprattutto nella stesura in cui ci è pervenuto dal Senato, sui quali vorrei pregare la cortesia dell'onorevole Presidente di permettermi di soffermarmi per qualche minuto onde poter rispondere, sia pure sommariamente, ad alcune osservazioni del collega Matteucci e spiegare molto rapidamente lo atteggiamento della maggioranza della Commissione di fronte a questo nuovo progetto. Del resto, onorevoli colleghi, la relazione scritta di per sé esprime abbastanza chiaramente il nostro stato d'animo e il nostro atteggiamento, stato d'animo e atteggiamento che si sono riassunti nella decisione della maggioranza della Commissione di far suo il progetto del Senato e di proporre l'approvazione alla Camera dei deputati. Si è voluto vedere una certa contraddittorietà fra l'atteggiamento da noi assunto nella precedente discussione e l'atteggiamento attuale. Si è detto cioè: con l'accettazione di questo disegno quale è stato trasmesso dal Senato, voi avete praticamente accettato una trasformazione che non tanto lo modifica profondamente, quanto ne fa un altro disegno.

Ora, io vorrei richiamare gli onorevoli colleghi su alcuni punti fondamentali del disegno quale ci è trasmesso dal Senato. Il disegno di legge presentato dal Ministro aveva un fine, prevedeva dei mezzi, si ispirava ad un criterio. Il fine è quello espresso anche nel titolo del disegno stesso e cioè di incrementare l'occupazione operaia mediante l'attivazione in un determinato settore economico e produttivo, per alleviare la gravissima piaga che oggi affligge la nostra Nazione, la piaga della disoccupazione, su cui ripetutamente ed appassionatamente da tutti i settori della Camera si è discusso. Prevedeva un mezzo: impegnare una notevole massa monetaria in un determinato settore, quello edilizio, che presentava due caratteristiche.

La prima era quella di operare nel settore che poteva avere i riflessi più ampi e più impegnativi anche in altri settori della produzione. La seconda caratteristica, era quella di essere appunto il settore produttivo, nel quale si nota una più estesa e stagnante disoccupazione, per le varie ragioni che abbiamo già esaminato, discusso e illustrato nel corso della precedente discussione. Prevedeva un criterio; e il criterio era quello della solidarietà sociale dei ceti produttivi, — datori di lavoro e lavoratori — a favore dei ceti invo-

lontariamente improduttivi, i disoccupati. E prevedeva anche un vantaggio indiretto con questo criterio, questo mezzo, questo fine: quello di incrementare l'edilizia nella sua fattispecie popolare, che viene, per ovvie ragioni di ordine economico, più trascurata dall'iniziativa privata, e che si presenta, appunto perciò, la più bisognosa di un pronto, rapido, sistematico intervento. Ora nel progetto del Senato questi elementi noi li ritroviamo tutti. Ricordo pure a questo proposito alla menzione degli onorevoli colleghi, — e particolarmente al caro collega Matteucci, che il dibattito del luglio scorso si è svolto proprio intorno a quel criterio della solidarietà sociale, che i nostri colleghi dell'opposizione respingevano perché implicava il contributo obbligatorio dei lavoratori, e che noi invece accettavamo perché lo consideravamo un principio di dignità e di autonomia per i lavoratori stessi. Dove incomincia la effettiva e profonda diversificazione fra il disegno di legge approvato alla Camera e quello che oggi ci viene trasmesso dal Senato, è nella particolare natura di quel contributo, che nel nostro primitivo disegno era con rimborso e con interessi, e in questo nuovo disegno, modificato dal Senato, è invece senza rimborso. Ora, vorrei richiamare i nostri colleghi che ci hanno sollecitato a dire il nostro parere a questo proposito, al fatto che in merito alla precedente impostazione da noi caldeggiata essi si sono impegnati in termini negativi; negativi perché non credevano affatto al valore concreto del risparmio obbligatorio. Io ricordo le critiche, le ironie del collega Lizzadri, del collega Santi, del collega Di Vittorio, critiche ed ironie di cui ci possiamo documentare sui resoconti stenografici delle discussioni precedenti. Io ricordo che taluni di questi colleghi si sono rifatti anche alle argomentazioni dell'onorevole Corbino, — perfettamente legittime sul suo labbro, come liberale, ma non altrettanto coerenti sulle labbra di amici professanti la fede socialista, — per poter dimostrare la inutilità, anzi il danno del risparmio obbligatorio. Su questo punto mi permetterò di ritornare successivamente. Noi, invece, crediamo tuttora al criterio allora sostenuto e alla sua sociale ed educativa bontà; crediamo tuttora che si possano affrontare degli esperimenti anche impegnativi e complessi tanto più quando, avendo sviluppo a lunga scadenza, si possono trovare nel corso del tempo i correttivi dell'esperienza, pur di dare un più sostanzioso, e più profondo contenuto sociale alle nostre leggi. L'altro punto;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

sul quale il collega Matteucci ci ha richiamato per far notare la diversità profonda tra il progetto del Senato e quello odierno, riguarda il diverso criterio per la distribuzione degli alloggi.

Il disegno del Senato prevede due criteri di distribuzione: distribuzione in proprietà per un metà ed in locazione per l'altra metà. A questo proposito noi non abbiamo difficoltà ad accettare il criterio adottato dal Senato. Ci rendiamo infatti conto che taluni strati delle categorie lavoratrici non sono in grado di affrontare la spesa per l'ammortamento, e pertanto noi accettiamo questa variante.

Di fronte a queste due effettive, profonde modificazioni apportate al nostro disegno dal Senato, quale è stato il nostro atteggiamento?

Prima di tutto abbiamo fatto due considerazioni: la prima è che, di fronte alla effettivamente più che dimezzata entità del contributo dei lavoratori sarebbe veramente troppo complicato e pesante l'apparato tecnico-amministrativo, per la istituzione dei buoni, per i conteggi degli interessi, il rimborso, ecc.; d'altronde noi abbiamo notato che, in fondo, quel congegno studiato dal Senato (per cui, mancando il rimborso, la possibilità di costruzione di alloggi si prolunga nel venticinquennio raddoppiandone il numero che è stato ridotto per la durata dei primi sette anni) è effettivamente suggestivo perchè, se da una parte rinuncia al rimborso dei lavoratori, dall'altra parte moltiplica gli effetti benefici a favore delle due categorie per le quali il progetto è particolarmente studiato: cioè per i disoccupati (piaga che possiamo sperare possa diminuire, ma che, connessa come è ad una organica situazione, durerà purtroppo oltre il settennio) e i lavoratori bisognosi d'alloggio, i quali potranno godere di una distribuzione più ampia di alloggi nel corso del venticinquennio successivo.

Tra queste considerazioni obiettive, e la pur sempre saldamente ferma convinzione nostra circa la sostanziale bontà dei principi che abbiamo sostenuto nel luglio scorso e nei quali tuttora crediamo, si è inserita una terza considerazione: quella della inderogabile urgenza del bisogno, della inderogabile esigenza delle realizzazioni: per cui a me pare che della inevitabile lentezza della procedura con cui si muove questo nostro istituto parlamentare, quando basti un pò di volontà e non se ne compromettano in nessun modo le prerogative e l'essenza, non debbano assolutamente subire le conseguenze gli oggetti della nostra legislazione, tanto più, quando

questi, sono i disoccupati e i bisognosi di alloggi.

Quindi, se è lecito al minimo tra i cittadini che si occupano della cosa pubblica aggiungere qualche cosa a quanto è stato detto qui dal primo cittadino d'Italia e cioè che in questo nostro istituto parlamentare si può provare veramente la gioia di apprendere la verità anche dalle argomentazioni degli avversari, mi pare che qui un'altra gioia si possa provare: quella di saper imporre una remora alle nostre convinzioni quando sia salva l'essenza della verità e il bene comune, pur di ottenere che si realizzi l'interesse più immediatamente necessario per la collettività che noi siamo chiamati a servire.

Per quanto riguarda le altre obiezioni del collega Matteucci, io vorrei prima di tutto fare un'osservazione: il collega Matteucci è indubbiamente....

PRESIDENTE. L'impostazione del collega Matteucci si riferisce a tre articoli. Ella per ora può riferirsi al primo.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Se io potessi fare alcune brevi osservazioni a quanto ha esposto l'onorevole Matteucci, io avrei presto esaurito il mio compito.

PRESIDENTE. Non ho voluto interferire nella discussione; ma evidentemente la posizione logica dell'onorevole Matteucci sarebbe stata quella di impostare una pregiudiziale: la Camera delibera di non passare alla discussione degli emendamenti apportati dal Senato. In quella sede tutte le osservazioni sarebbero andate bene.

Comunque, ho voluto evitare una discussione; però ora rientriamo nella tecnica dell'esame dei singoli articoli.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Io domando se posso rispondere a quanto ha detto l'onorevole Matteucci in ordine agli emendamenti da lui presentati.

PRESIDENTE. Se ella lo fa, vuol dire che non interferirà più nella discussione.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Le osservazioni dell'onorevole Matteucci riguardano particolarmente due emendamenti da lui proposti: quello riguardante la gestione speciale...

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. La soppressione dell'I. N. A.-Case e la sostituzione del contributo dei lavoratori con un altro.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda la gestione presente, dominante è in noi la preoccupazione pregiudiziale di rendere immediatamente realizzabile la legge e passare alla fase esecutiva.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Ma mi pare, inoltre, che la proposta dell'onorevole Matteucci di sostituire la gestione speciale prevista nel testo con la Direzione generale dell'edilizia popolare presenti delle gravissime difficoltà.

Il disegno di legge nel suo piano di finanziamento, così com'è concepito, prevede un complesso di operazioni finanziarie che deve esser fatto da una gestione all'uopo specializzata. Quindi, comunque, una gestione che non può essere quella Direzione, che è un organo tecnico di costruzioni edilizie. Tanto più, onorevoli colleghi, che, in definitiva, la gestione prevista ha una funzione squisitamente finanziaria e la preoccupazione dell'onorevole Matteucci di aumentare soverchiamente le spese pare che si possa trasferire ugualmente, qualora pensassimo di creare una gestione apposita presso la Direzione generale dell'edilizia popolare. Il che, del resto, è già previsto anche dai colleghi stessi del Senato, i quali non si sono nascosti la necessità di creare questa gestione.

Dice l'onorevole Cerruti: «Se può essere comprensibile che la particolare natura del Piano richieda l'esistenza di un organismo autonomo che non venga irretito... nulla vieta (analogamente a quanto ha detto il collega Matteucci) che questo possa esser fatto con una gestione presso il Ministero».

Ma poi soggiunge: «...la cui opera deve essere controllata dal Comitato previsto dall'articolo primo del progetto di legge». Cioè la necessità di una gestione speciale è prevista, evidentemente, anche da coloro che sostengono l'inutilità o l'inopportunità dell'I. N. A.-Case.

A questo proposito ricordo che la Commissione si era già pronunciata in luglio per un altro Istituto: per quanto riguarda il ritorno all'I. N. A. ha soltanto preso atto di quello che alla Camera è stato autorevolmente osservato (che l'I. N. A.-Case era organo tecnico opportunatamente attrezzato) e di quanto diversamente dalle sue primitive proposte è stato deliberato.

Penso, comunque, che una gestione finanziaria appositamente attrezzata può sopprimere alle sue spese col giro stesso degli interessi delle somme giacenti per sette anni e che, in definitiva, possa usufruire del personale che l'Istituto stesso può locare alla gestione speciale.

Quindi le preoccupazioni di spese soverchie, che potrebbero venire da una gestione istituita presso un Istituto di tale genere rispetto a quelle che potrebbero venire da una gestione speciale istituita presso la Di-

rezione generale del Ministero, mi pare possano facilmente essere superate.

Per quanto riguarda poi il contributo proposto dall'onorevole Matteucci a carico dei possessori di vani eccedenti il fabbisogno familiare, in luogo del contributo dei lavoratori, la mia risposta sarà breve. Farò cioè innanzitutto osservare all'onorevole Matteucci che ciò è previsto dal disegno di legge che ci viene dal Senato, nel quale si parla a questo riguardo di un contributo facoltativo da parte dei comuni. Facoltativo: che non può essere obbligatorio, onorevole Matteucci, perché noi sappiamo che ci sono dei comuni — e non pochi, specie rurali — nei quali l'eccedenza dei vani, anziché essere un vantaggio, costituisce un grave carico di manutenzione trattandosi di zone non soverchiamente popolate, e dove perciò non sarebbe giusto esigere una tale imposta.

Ricordo poi all'onorevole Matteucci una altra difficoltà, quella rappresentata dal fatto che questa imposta prevede un complesso di operazioni di accertamento e di gestione che, in certo senso, assorbirebbero gran parte del gettito. Si aggiunga poi che sarebbe un gettito a lunga scadenza e che comunque non si potrebbe prevedere se non in una misura molto modesta.

Ricordo poi all'onorevole Matteucci uno stralcio di una relazione dell'onorevole Turati, che io lessi nello scorso luglio, nella quale relazione lo stesso onorevole Turati diceva che in definitiva una simile imposta — e l'onorevole Turati non era un liberale — «anche a costo di molte vessazioni, non darebbe se non un risultato magrissimo, perché le famiglie ricche sono assai meno numerose delle mezzane e delle povere».

Ad ogni modo questo contributo è previsto dall'onorevole Matteucci in sostituzione di quello dei lavoratori. E su questo punto non mi soffermo oltre; io penso che l'onorevole Matteucci non voglia fare una questione di entità, perché il contributo così ridotto incide troppo modestamente sul bilancio familiare per poter essere effettivamente considerato come un peso grave e mal sopportabile. Su questo punto d'altronde, abbiamo già ampiamente discusso lo scorso luglio e ritengo superfluo ora ripetermi.

Ma voglio riferirmi alla questione di principio, giacché in fondo quella che ci divide è una questione di principio. I nostri amici comunisti e socialisti non vogliono infatti il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori perché lo ritengono una violazione quasi di un diritto. Noi invece lo vogliamo perché lo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

riteniamo un principio atto ad accrescere la dignità e l'autonomia della classe lavoratrice.

Vorrei concludere, dicendo che in fondo quell'appello che l'onorevole Matteucci ci ha rivolto a proposito della necessità che noi dobbiamo sentire vivissima di realizzare qualche cosa — per l'esperienza che noi abbiamo fatto dei nostri lavori parlamentari — non può trovare la sua risposta altro che in una pronta, immediata attuazione di questa legge, il che non impedisce certo, come del resto abbiamo anche dichiarato nella nostra relazione, che l'esperienza possa successivamente suggerire degli opportuni correttivi.

Ora mai la stagione delle costruzioni è alle porte, il bisogno c'è.

Noi sentiamo vivissime l'esigenze e la responsabilità che ne consegue. E, per questo che noi invitiamo l'opposizione a farsi comprensiva e ad aiutarci a fare di questa legge uno strumento di lavoro per i lavoratori italiani. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il pensiero del Governo.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Già nello scorso agosto — precisamente nella seduta del giorno 4 — quando l'onorevole Rumor ebbe terminata la sua relazione, io espressi il desiderio di astenermi dal parlare, tanta era stata la bontà degli argomenti addotti dall'onorevole Relatore della maggioranza: poi non mantenni fede a questa promessa. Ma questa volta mi regolerò diversamente e, dopo la sua brillante difesa di quelli che sono i principi generali, mi limiterò semplicemente ad osservare che l'emendamento proposto all'articolo 1 dagli onorevoli Venegoni ed altri, al n. 1º, per sostituire al rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un vicepresidente, scelto fra i rappresentanti dei lavoratori, difficilmente oggi potrebbe essere accettato, dal momento che la Camera dei deputati già nel mese di agosto votò che il Presidente fosse sostituito dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici. Quindi, se mai, oggi comprenderei che la Camera rivendicasse il ritorno a quella dizione; ma non capisco come, dopo aver votato che il Presidente debba essere sostituito dal rappresentante di un Ministero, oggi abbandoni quel criterio e vada all'idea che il vicepresidente debba essere eletto. Ci vedrei, quindi, una specie di preclusione.

Al n. 3º, sempre dell'emendamento all'articolo 1, si propone un diverso criterio di rappresentanza dei contribuenti previsti

dal progetto di legge, dimenticando che il Senato della Repubblica non ha nulla variato per quanto riguarda questo punto a quanto decise la Camera dei deputati nel mese di agosto. Anche qui io mi domando se sia legittimo l'emendamento proposto.

Per quanto riguarda il n. 4º, cioè sostituire il n. 4º) col seguente: « dal direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata », le argomentazioni si possono ugualmente ripetere, quando si confrontino i testi votati da questa Camera nel mese di agosto con quelli oggi presentati dal Senato.

E infine gli onorevoli Matteucci e Giolitti propongono di aggiungere al testo approvato dal Senato un ultimo comma: « Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ». Io ricordo che la Camera dei deputati stabilì che il Comitato doveva aver sede presso, se non sbaglio, l'I. N. A.; il Senato, più accortamente, abolì quest'ultimo comma, dicendo che non si mettono nelle leggi le sedi dei comitati. E poiché mi sembra ragionevole l'avvertimento del Senato, non vedo la ragione per la quale oggi si debba tornare a questa precisazione di natura topografica, la quale, eventualmente potrà trovare posto nel regolamento, o forse realizzarsi di fatto nelle decisioni che di volta in volta il Comitato potrà prendere.

Articolo 2. Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 2, e di conseguenza — perché è una conseguenza dell'emendamento all'articolo 2 — anche quelli agli articoli 3 e 4, presentati dagli onorevoli Matteucci e Giolitti, faccio osservare, che anche su questo punto il Senato non ha modificato le decisioni della Camera dei deputati, decisioni che in un certo senso modificarono, e qualche volta anche profondamente, il progetto governativo. La Camera dei deputati stabilì, organizzando una serie di norme a questo proposito, che accanto al Comitato preposto alla direzione dell'esecuzione del piano, ci fosse un ente gestore, un Comitato gestore, la cosiddetta gestione I. N. A.-Casa.

Il Senato non ha modificato in nulla questa dizione, ma semplicemente accogliendo — si potrebbe dire da parte dell'opposizione, tardivamente ma, comunque, accogliendo — i voti dell'opposizione, affinché questo Comitato avesse il minimo numero di cose da fare (voti che, del resto, espresse per primo in questa Camera l'onorevole Corbino), ridusse al minimo indispensabile l'attività di questo ente, anche per ridurre le spese, delle quali giustamente oggi ancora è preoccupato l'onorevole Matteucci. Ora, se il Senato ha accolto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

tutti questi voti ed ha creduto che al di là di questa riduzione di attività non si potesse andare, nonostante la nuova configurazione del progetto dal Senato stesso stabilita, io non sono riuscito a trovare, né nelle argomentazioni orali, oggi, dell'onorevole Matteucci, né in quelle scritte, presentate nella sua relazione, argomenti validi per sostenere l'emendamento stesso. E di conseguenza vengono a cadere gli emendamenti all'articolo 3 e all'articolo 4; caduti anche per altre ragioni: perché il testo del Senato non modifica in niente il testo della Camera salvo una preposizione. C'è un conflitto in questo caso tra il Senato e la Camera il quale consiste nel vedere se si debba usare la preposizione « di » o la preposizione « da ». Altre ragioni per quanto riguarda gli articoli 3 e 4 non esistono, onorevole Matteucci.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. È una conseguenza della soppressione dell'articolo 2.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'articolo 5 cioè il fondo dell'emendamento presentato dall'onorevole Matteucci, il sistema è stato già bocciato dal Senato, quando l'onorevole senatore Ruggeri, se non erro, insieme ad altri presentò un emendamento — più grave anche di questo — chiedendo, mi pare, un contributo di 40-42 mila lire a fondo perduto dagli abitanti dei vani superflui, il Ministro delle finanze, intervenendo nella discussione, dimostrò che quella imposizione, pur essendo così grave, non avrebbe dato alcun risultato, e suggerì quindi l'attuale articolo 6, che nessuno ha pensato di sopprimere mentre così si sarebbe dovuto fare proprio per iniziativa dell'onorevole Matteucci.

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Io mi sono fermato all'articolo 5, perché se non vengono accolti i due emendamenti è inutile procedere avanti.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ad ogni modo, nell'articolo 6 si cercò di inserire, nell'insieme delle disposizioni previste dal Senato, anche questa esigenza, con quel testo dell'articolo 6 che l'onorevole Matteucci dice di conoscere e di cui si riserverebbe, eventualmente, di proporre la soppressione, ove si verificasse una certa, per noi deprecabile, ipotesi.

Ecco quindi le varie ragioni che, aggiunte a quelle così bene espresse dal Relatore di maggioranza, inducono il Governo a raccomandare che questi emendamenti vengano respinti.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevoli colleghi, è necessario che, in sede di dichiarazione di voto, io esprima il punto di vista del nostro Gruppo parlamentare in merito a questo progetto di legge.

Noi voteremo contro gli emendamenti proposti e voteremo contro, altresì, gli articoli del progetto di legge approvato dal Senato, per i motivi che adesso vi dirò.

Noi ci troviamo di fronte, come è stato osservato dal Relatore della minoranza onorevole Matteucci, ad un progetto di legge approvato dal Senato che è sostanzialmente, non soltanto diverso da quello che la Camera aveva approvato nella seduta del 4 agosto, ma che è completamente un altro progetto di legge, completamente snaturato e nella sua sostanza e nella sua forma esteriore.

L'egregio Relatore della maggioranza, onorevole Rumor, si è sforzato di sostenere che i due progetti di legge abbiano una identica causa, una identica finalità e che presentino, soltanto, delle differenze nelle forme di attuazione. Io farei ingiuria però alla intelligenza dell'onorevole Rumor, come non valuterei appieno la sagacia e la competenza giuridica e tecnica del Ministro proponente onorevole Fanfani, se dovessi dare per buona quest'affermazione. Mi rendo conto delle ragioni di tattica parlamentare che consigliano, per il raggiungimento di un fine lodevole e anche utile — di venire cioè comunque alla esecuzione di queste famose case — di considerare il secondo progetto come una semplice modificazione dell'altro. Ma la verità non è così. La sostanza è un'altra.

Il precedente progetto di legge era stato ideato dal Ministro, ed era stato pur con delle modifiche, approvato dalla Camera come una forma assicurativa, una forma di assicurazione sia pure impropria, tendente a realizzare un sistema previdenziale contro il rischio della disoccupazione, anzi contro l'evenienza del rischio, non per la riparazione del danno. E soltanto in funzione di questa impostazione, prevedeva il finanziamento; che era né più né meno che un contributo assicurativo, cioè un salario differito; ed era in realtà un salario differito quello che si chiedeva ai lavoratori e ai datori di lavoro, salario differito che veniva restituito o con la proprietà delle case o con la restituzione della somma e interessi. E solo con tale principio era legittimata l'imposizione del contributo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Il disegno di legge approvato il 4 agosto 1948 dalla Camera aveva inoltre un contenuto squisitamente sociale e degli spunti di esperimenti sociali estremamente interessanti, in quanto portava ad una forma di associazione dei lavoratori in questa impresa, mediante una forma di vera e propria partecipazione azionaria, in quanto che attraverso i buonicasa i lavoratori diventavano azionisti di questa grossa impresa, di cui essi medesimi, attraverso il Comitato centrale, sarebbero stati condirenti.

Che cosa è venuto fuori dal Senato? Un progetto completamente diverso, una forma di imposizione fiscale per reclutare i mezzi necessari per la costruzione di un certo numero di case, che poi saranno o vendute o locate. Si crea in altri termini una vera e propria impresa, alimentata attraverso imposizione fiscale: l'impresa costruisce case, che poi vende o loca. Quindi è una cosa completamente diversa. E quando ci troviamo di fronte ad un sistema d'imposizione fiscale, è doverosa la domanda: che genere d'imposizione fiscale è questa? È una tassa o è un'imposta? Giustamente l'onorevole Matteucci ci ha detto che non può ravvisarsi la fisionomia della tassa in quantoché non c'è pagamento contro prestazione di un servizio. Quindi siamo nel concetto dell'imposta. Ma allora, domando, è lecito limitare l'imposta, che ha come suo carattere essenziale la generalità, ad una data categoria di cittadini? E perché non estenderla a tutte le altre categorie? Perché escludere i professionisti, i lavoratori autonomi, e i proprietari?

Io non credo che possiamo considerare legittimo questo sistema d'imposta. Quindi non credo che sia possibile dare senz'altro appoggio a questa legge.

Senonché ci troviamo di fronte ad una esigenza che c'è stata fatta presente dall'onorevole Rumor nella sua relazione e anche, prima, dall'onorevole Matteucci: motivi di urgenza. Ci troviamo di fronte ad un ingiustificabile ritardo nella formazione delle leggi, determinato dal meccanismo di un sistema bicamerale, di cui ebbi l'onore di far presente gli inconvenienti in sede di discussione di modifiche al Regolamento della Camera, quando si volle, attraverso il regolamento interno della Camera, sforzare la norma costituzionale che voleva il riesame completo delle leggi ritornate da una Camera all'altra. Ci troviamo di fronte a questo sistema bicamerale che dà innegabili manifestazioni di disfunzione. Una legge approvata dalla Camera è stata infatti per 6 mesi ferma al Se-

nato, e ora ritorna dal Senato non più la stessa, ma come un'altra legge, quasi come se il Senato avesse avanzata una sua proposta di legge.

Ebbi già l'onore di fare a degli onorevoli senatori, in un contatto non ufficiale che la Commissione del lavoro della Camera ebbe a questo proposito con la Commissione del lavoro del Senato, delle riserve sulla costituzionalità di questo sistema, perché, avendo il Governo scelto la Camera dei deputati come quel ramo del Parlamento che in prima lettura doveva esaminare questo progetto di legge, sostanzialmente il secondo ramo del Parlamento avrebbe dovuto approvarlo o respingerlo o modificarlo, ma non già trasformarlo sino a farne un nuovo disegno di legge, in modo da venire con la sua iniziativa quasi a sostituirsi al Governo proponente ed esaminare esso per primo questa nuova legge, questo nuovo Piano-Fanfani.

Quindi, di fronte a questo, io credo che, per coerenza politica e per regolarità giuridica, per ragioni di merito e per ragioni di forma non si possa e non si debba fare altro che respingere la legge venuta così trasformata dal Senato. Mi rendo conto delle ragioni di urgenza: sono dolorose, ma queste ragioni avrebbero potuto forse consigliare un maggior acceleramento della discussione al Senato. Esistono secondo me anche dei mezzi politici che forse il Governo avrebbe potuto adottare in quella sede, mezzi politici, che vanno fino ai voti di fiducia ed anche oltre. Comunque, io non mi addentro in questa discussione.

Mi rendo conto che la maggioranza, di fronte a situazioni di questo genere, può esser costretta anche a forzare la coerenza del proprio ragionamento fino al punto, qualche volta, di smentire quasi se stessa, pur di raggiungere comunque un risultato politico. Fra gl'innumeri svantaggi che la nostra posizione di esigua minoranza ci addossa c'è invece per noi questo vantaggio: di poter mantenere una posizione di coerenza assoluta. Quindi io non posso aderire agli emendamenti presentati dall'onorevole Matteucci e dagli altri firmatari in quanto questi emendamenti sono già una correzione di quell'altro, nuovo disegno di legge venuto dal Senato; e non possiamo neppure votare a favore di quel disegno di legge. Voteremo perciò contro gli emendamenti e contro il testo degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 1.

GRASSI CANDIDO, Segretario, legge:

« È istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione ope-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

raia mediante la costruzione di case per lavoratori.

« Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione ».

(Sono approvati).

Al n. 1° del comma successivo vi è l'emendamento presentato dagli onorevoli Venegoni, Cucchi ed altri, che propone di sostituire alle parole: « dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » le parole: « da un Vicepresidente, scelto fra i rappresentanti dei lavoratori ».

L'emendamento, come la Camera ha sentito, non è stato accolto né dal Relatore né dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 4 nel testo della Commissione:

« 1°) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 2 nel testo della Commissione:

« 2°) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale ».

(È approvato).

Al n. 3 vi è l'emendamento dell'onorevole Venegoni ed altri:

« Al n. 3), alle parole: da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, sostituire le parole: da dieci rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti, di azienda, due per la categoria degli impiegati pubblici, uno per gli impiegati privati, uno per i salariati degli enti locali, due per gli operai dell'industria, due per i lavoratori della terra, e uno per i salariati del commercio ».

L'emendamento non è accettato né dalla Commissione né dal Governo. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 3 nel testo della Commissione.

« Da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 5, designati dalle rispettive Associazioni sindacali, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria ».

(È approvato).

Al n. 4 vi è l'emendamento Matteucci: non accolto né dalla Commissione, né dal Governo.

« Sostituire il n. 4°) col seguente:

4°) dal direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 4 nel testo della Commissione:

« 4°) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 1 nel testo della Commissione:

« Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

« I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dei lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

« Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente ».

(Sono approvati).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Vi è ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Matteucci:

« *All'ultimo comma aggiungere:* Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ».

Onorevole Matteucci, lo mantiene?

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Lo ritiro, perché è l'unica argomentazione dell'onorevole Ministro che mi ha convinto. Credo anch'io che sia superfluo.

PRESIDENTE. Ciò fa onore alla sua obiettività.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata: Gestione I.N.A.-CASA.

« Spetta alla Gestione I.N.A.-CASA dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonché il rilascio di procure generali o speciali.

« L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-CASA si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

« La Gestione I.N.A.-CASA è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

« Il bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato ».

PRESIDENTE. A questo articolo vi è l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Matteucci e Giolitti:

Sostituirlo col seguente:

« Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge, il Comitato si avvarrà, quale suo organo esecutivo, del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata.

« I fondi, che annualmente saranno messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, dovranno essere erogati secondo un piano di lavoro fissato dal Comitato.

« Il criterio di massima che il Comitato deve eseguire per la ripartizione delle somme annualmente disponibili è il seguente:

a) il 50 per cento alle cooperative aziendali e locali, formate prevalentemente di operai;

b) il 25 per cento all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

c) il 25 per cento agli Istituti autonomi per le case popolari, che le dovranno assegnare prevalentemente agli impiegati degli enti locali e privati.

« Gli enti, di cui alle lettere a), b), c), dovranno costruire le case secondo i tipi che saranno redatti dalla Direzione generale dell'edilizia e previamente approvati dal Comitato.

« Le costruzioni saranno finanziate per il loro totale importo con i fondi del presente piano.

« Gli Enti, di cui sopra, dovranno restituire al fondo del piano il prezzo di costo, meno l'uno per cento, in 25 annualità senza interessi.

« Le annualità decorrono dal mese susseguente a quello con il quale è comunicato all'Ente la concessione del finanziamento.

« Il rendiconto della gestione sarà presentato al Parlamento con il conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici ».

Onorevole Matteucci lo mantiene?

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Sì, esso è sostanziale.

PRESIDENTE. Il testo è in correlazione con le dichiarazioni precedenti. Esso non è accolto né dalla Commissione né dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Alla Gestione I.N.A.-CASA è preposto un Consiglio direttivo formato:

1°) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2°) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle Associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

del lavoro e della previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle Associazioni stesse;

3°) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale;

4°) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine stesso;

5°) da un ingegnere designato dall'associazione razionale della categoria.

« I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto coi Ministri del tesoro e dei lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

« Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della Gestione I.N.A.-CASA ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matteucci e Giolitti ne hanno proposto la soppressione.

Pongo in votazione l'articolo 3, testé letto, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si intende, pertanto, non accolta la proposta suppressiva dell'onorevole Matteucci.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Per la Gestione I.N.A.-CASA è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro del tesoro e composto:

1°) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede;

2°) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al V;

3°) da quattro rappresentanti designati, rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

« Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

« I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

« Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'articolo 3; attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matteucci e Giolitti ne hanno proposto la soppressione.

Onorevole Matteucci, mantiene l'emendamento?

MATTEUCCI, *Relatore per la minoranza*. Era in relazione all'articolo 2; è ora inutile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del piano previsto dall'articolo 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge:

a) lo Stato verserà un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre il contributo di cui all'articolo 22 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i dipendenti — comunque qualificati — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonché delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;

c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti.

« I contributi di cui alle lettere b) e c) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro pane, dell'indennità di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima ».

PRESIDENTE. Al primo comma fino alla lettera a) inclusa non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione il primo comma sino alla lettera b).

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Gli onorevoli Matteucci e Giolitti hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire la lettera b) con la seguente:* b) i proprietari o locatari di appartamenti che godono un numero complessivo di vani superiore ai componenti del nucleo familiare, verseranno un contributo di lire seimila a fondo perduto ».

« *All'ultimo comma sostituire le parole:* I contributi di cui alle lettere b) e c), *con le parole:* I contributi di cui alla lettera c).

Pongo in votazione l'emendamento alla lettera b), non accettato né dalla Commissione, né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera b) nel testo della Commissione.

(È approvata).

Per effetto di questa votazione cade l'altro emendamento dell'onorevole Matteucci all'ultimo comma.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 5.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura. GRASSI CANDIDO, *Segretario*, legge:

« È data facoltà ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessità del complesso familiare.

« L'imposta sarà applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento sarà destinato ad incremento del fondo per l'esecuzione del piano del Comune che applica il tributo.

« Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni ha presentato unitamente ai deputati: Cucchi, Latorre, Walter, Pollastri Elettro, Stuardi, Dal Pozzo, Scappini, Cremaschi Olindo e Cinciari Rodano Maria Lisa il seguente emendamento:

« *Al primo comma, alle parole:* È data facoltà, *sostituire le parole:* È fatto obbligo ».

CUCCHI. Signor Presidente, lo svolgo io. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI. Io e gli altri proponenti di questo emendamento abbiamo pensato di sostituire nell'articolo 6 alle parole: « è data facoltà ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedenti le necessità del complesso familiare » le altre: « è fatto obbligo ai Comuni ecc. ». Abbiamo presentato questo emendamento perché vi sono delle Amministrazioni comunali che, diciamo pure, anche in regioni particolarmente bisognose di alloggi, rappresentano prevalentemente gli interessi padronali, cioè gli interessi di coloro che dovrebbero autotassarsi e autogravarsi di imposte e per ciò è improbabile che tali Amministrazioni comunali rappresentanti interessi prevalentemente padronali si valgano di questa facoltà di applicare una imposta. Poiché — tutti noi lo sappiamo — i comuni e particolarmente quelli che hanno subito distruzioni dalla guerra, hanno bisogno di fondi, io credo che sia opportuno far obbligo ai comuni di applicare l'imposta. Né vale ciò che il collega Rumor ha detto in precedenza, che se si fa obbligo, sono costretti ad applicare l'imposta anche i comuni che non avrebbero bisogno. In Italia, non esiste comune, in nessuna regione italiana, ove vi sia abbondanza di case; perciò la costruzione di qualche casa non può che essere utile ai comuni e agli abitanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Ho già esposto precedentemente le ragioni per cui non riteniamo opportuno accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Al riguardo un'ampia discussione è stata già fatta al Senato. Immagino che nessuna Amministrazione comunale, a meno che non voglia essere rovesciata alle prossime elezioni, voglia correre il rischio di rinunciare all'applicazione di questa imposta, rinunciando contemporaneamente a costruire qualche casa per i propri dipendenti e i propri concittadini.

PRESIDENTE. L'onorevole Cucchi ha facoltà di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

CUCCHI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Sospendiamo per breve tempo l'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FUSCHINI.

Si riprende la discussione della proposta di legge: Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo. (301).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione accetta l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Miceli aggiungendovi, dopo il 3° comma, un quarto così formulato:

« che le indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai termini del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, costituiscono corrispettivo di godimento del fondo così come i canoni di affitto, e che, pertanto, non v'è ragione di non applicare anche ad esse il trattamento fatto per i canoni medesimi ».

Anche il Governo accetta l'ordine del giorno Miceli, con questa aggiunta.

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

PELLA, *Ministro del tesoro* e, ad interim del bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro* e, ad interim del bilancio. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge: sarà stampato, dopo di che, nei termini stabiliti, sarà deciso se inviarlo alla Commissione competente in sede normale o in sede legislativa.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori (48-B).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« I contributi, di cui alla lettera a) dell'articolo 5, saranno versati all'I.N.A.-CASA a rate mensili.

I contributi, di cui alla lettera b) dell'articolo 5, saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi dell'articolo 5, lettera c), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie, previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5.

Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale dovrà essere effettuata la riscossione, vi provvederanno senza ore e alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-CASA le somme per conto di essa riscosse ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato, di cui all'articolo 1, e la Gestione I.N.A.-CASA si varranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

I rapporti fra il Comitato, di cui all'articolo 1, la Gestione I.N.A.-CASA e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e con quello dell'industria e del commercio.

Per la gestione amministrativa affidata all'I.N.A.-CASA, di cui all'articolo 2, sarà provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 28».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.
SULLO, Segretario. legge:

«Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'articolo 5 i lavoratori che rientrano in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:

- 1°) abbiano compiuto il 59° anno di età;
- 2°) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni;
- 3°) siano lavoratori del mare avvicendati.

Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Il contributo, di cui alla lettera b) dell'articolo 5, è ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori a capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Venegoni, Cucchi, Latorre, Walter, Pollastrini Elettra, Stuardi, Dal Pozzo, Scapini, Cremaschi Olindo, Cinciari Rodano Maria Lisa:

«Al n. 1°), *sostituire le parole:* il 59° anno di età, *con le parole:* il 50° anno di età se donne e il 55° se uomini.

«Dopo il n. 3°), *aggiungere il seguente:*

4°) tutti i lavoratori che percepiscono una retribuzione mensile inferiore alle lire ventimila.

«Al terzo comma, *alle parole:* 0,40 per cento, *sostituire le parole:* 0,30 per cento; *e alle parole:* più di tre persone, *sostituire con due o più persone».*

L'onorevole Cucchi ha facoltà di svolgerli.

CUCCHI. Nel primo emendamento si dice: al n. 1, sostituire le parole «il 59° anno di età» con le parole: «il 50° anno di età se donne ed il 55° se uomini». Questo perché è immorale fare un prelievo forzoso sul salario di un lavoratore che abbia compiuto il cinquantanovesimo anno di età, che sia cioè vicino alla pensione; del resto, nel testo precedente si parla di 55 anni, e noi ci meravigliamo che questo termine sia stato portato a 59 anni.

Passando a svolgere gli altri emendamenti, tra i motivi di esenzione vorremmo fissarne un altro, che è quello del minimo imponibile.

In questo disegno di legge non c'è un minimo imponibile, come vi è in generale per tutte le tassazioni. Siccome qui si tratta di una imposta, come ha ricordato anche l'onorevole Matteucci, a maggior ragione ci vorrebbe un minimo imponibile, e questo minimo pensiamo sia rappresentato da un mensile non superiore alle 20 mila lire. Perché con 20 mila lire è impossibile, o per lo meno estremamente difficile vivere oggi.

Inoltre noi, sempre per la riduzione dei contributi, abbiamo sostituito con le parole «0,30 per cento» il 0,40 per cento per le famiglie numerose, per le famiglie che abbiano a carico più di tre persone, le quali ultime parole proponiamo di sostituire con le altre «con 2 o più persone», in quanto il precedente limite ci è sembrato troppo elevato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della maggioranza della Commissione su questi emendamenti.

RUMOR, Relatore per la maggioranza. Circa gli emendamenti presentati dagli onorevoli Cucchi ed altri, sembra alla Commissione che il primo non sia giustificato, per quanto avessimo in precedenza previsto l'età di 55 anni. Oggi, invece, c'è il vantaggio di concorrere ad avere la casa anche in affitto e pertanto il limite del 59° anno di età è giustificato.

Analogamente, in riferimento all'emendamento proposto dopo il numero 3 e cioè la sostituzione della percentuale di 0,30 per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

cento anziché di 0,40 per cento per gli aventi più di due persone, anziché più di tre persone a carico, faccio presente che, per quanto riguarda l'espressione « più di 3 persone a carico », essa era stata concordata nel luglio scorso e non si vede perché questa base insieme concordata debba essere spostata. Ritengo pertanto che i predetti emendamenti non possono essere accettati.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha l'acoltà di esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gli emendamenti proposti dagli onorevoli Venegoni ed altri sono a danno dei lavoratori, in quanto precludendo la possibilità del versamento, precludono la possibilità di concorrere al godimento della casa, sia in assegnazione in proprietà, sia, peggio ancora, dal punto di vista dell'assegnazione in affitto.

Al Senato fu discusso questo argomento e il testo della Camera fu corretto proprio per non danneggiare i lavoratori.

È stato fissato il 59° anno di età perché è l'ultimo anno in cui il lavoratore, normalmente, sta al lavoro prima di andare in pensione. E quindi si è detto: riduciamo al minimo possibile il pagamento, lasciando al lavoratore, col versamento di una quota minima di 200 lire al mese per un solo anno la possibilità di concorrere per tutto il settennio all'assegnazione della casa.

Per quanto riguarda l'onere dell'1 per cento, già approvato dalla Camera, esso è stato ridotto al 0,40 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Cucchi, ella insiste sugli emendamenti presentati?

CUCCHI. Pur apprezzando le acrobazie dialettiche dell'onorevole Ministro...

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non sono acrobazie!

CUCCHI. ...mi permetto di fare osservare che all'età di 59 anni e con questi salari al disotto delle 20 mila lire un prelevamento viene ad incidere non poco sul bilancio del lavoratore e, d'altra parte, gli mostra una chimera perché è evidente che ad una età così avanzata si può sperare ben poco di essere compresi nell'assegnazione...

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma non c'è più il sorteggio!

CUCCHI. Comunque, ritengo, che non si possa incidere sul salario dei lavoratori che si trovino in questa condizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 9:

« Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'articolo 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento Venegoni ed altri al n. 1:

« Al n. 1°), *sostituire le parole*: il 59° anno di età, *con le parole*: il 50° anno di età se donne e il 55° se uomini ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 1 nel testo della Commissione:

« abbiano compiuto il 59° anno di età ».

(È approvata).

Pongo in votazione il n. 2:

« siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 3:

« siano lavoratori del mare avvicendati ».

(È approvato)

A questo punto si inserisce l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cucchi ed altri:

« tutti i lavoratori che percepiscono una retribuzione mensile inferiore alle lire ventimila ».

Lo pongo in votazione, ricordando alla Camera che né la Commissione, né il Governo lo hanno accettato.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il comma successivo, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Sono esclusi altresì degli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il seguente emendamento degli onorevoli Venegoni, Cucchi ed altri:

« Al terzo comma, *alle parole*: 0,40 per cento, *sostituire le parole*: 0,30 per cento; e *alle parole*: più di tre persone, *sostituire*: con due o più persone ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Ricordo che esso non è accettato né dalla Commissione, né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo e ultimo comma:

« Il contributo, di cui alla lettera b) dell'articolo 5, è ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente, nella riconosciuta impossibilità di lavorare ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge.

« Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'articolo 5.

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi diversi, da 1 a 5 vani oltre gli accessori.

La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distruzioni belliche.

In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Venegoni, Cucchi, Latorre, Walter, Pollastrini Elettra, Stuani, Dal Pozzo, Scappini, Ciemaschi Olin-do, Cinciari Rodano Maria Lisa, hanno presentato i seguenti due emendamenti:

« Al secondo comma, *sopprimere le parole:* Per ciascuna categoria, e all'ultimo comma, *alle parole:* un terzo, *sostituire le parole:* due quinti ».

L'onorevole Cucchi ha facoltà di svolgerli.

CUCCHI. Pensiamo che quella specificazione sia inutile, e perciò proponiamo di togliere quel « per ogni categoria ».

Riteniamo opportuno aumentare leggermente la somma che deve essere stanziata per le costruzioni nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, e proponiamo di sostituire alle parole « un terzo », le parole « due quinti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della maggioranza della Commissione su questi emendamenti.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, il primo emendamento proprio non lo comprendiamo, dato il rapporto con quanto è detto nel primo comma.

Per il secondo emendamento, faccio notare che c'è già stata un'ampia discussione e la formula di « un terzo » a favore dell'Italia meridionale ha trovato il più ampio consenso. Non vedo perché si debba mutare, tanto più di una percentuale così poco rilevante.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faccio notare, onorevole Presidente, che l'ultimo comma dell'articolo 10 inviatoci dal Senato non fa che riprodurre letteralmente l'ultimo comma del testo votato e approvato dalla Camera nelle sedute del mese di agosto. L'emendamento all'ultimo comma è quindi precluso.

PRESIDENTE. È esatto. Onorevole Cucchi, ella insiste sul primo emendamento?

CUCCHI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Cucchi:

« Al secondo comma, *sopprimere le parole:* Per ciascuna categoria ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge:

« Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonché Consorzi e Cooperative di produzione e di lavoro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o più aziende o da Amministrazioni pubbliche, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovrà essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 3. Le case costruite dalle cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'articolo 14. Le case costruite dalle aziende saranno per metà assegnate ai propri dipendenti a termini dell'articolo 14 e per metà destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti, a termini dell'articolo 19.

Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno esser autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-CASA, a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le cooperative, di cui al comma precedente, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-CASA, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle pubbliche Amministrazioni, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale.

In entrambi i casi la Gestione I.N.A.-CASA provvederà, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati, di cui agli articoli 5 e 22.

Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'articolo 14, saranno amministrate da un comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'articolo 19».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.
SULLO, Segretario, legge:

«Le case costruite in esecuzione della presente legge e le relative aree restano di proprietà della Gestione I.N.A.-CASA, finché siano definitivamente trasferite ai sensi degli articoli 14 e 19».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.
SULLO, Segretario, legge:

«Metà degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-CASA sarà assegnata in proprietà e metà sarà destinata alla locazione.

I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento.

I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilità di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I.N.A.-CASA per l'assegnazione di un alloggio in proprietà a norma dell'articolo 14.

Annualmente si procederà altresì all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Venegoni, Cucchi, Latorre, Walter, Pollastrini Elettra, Stuardi, Dal Pozzo, Scappini, Cremaschi Olindo, Cinciari Rodano Maria Lisa hanno presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, dopo le parole: del regolamento, aggiungere le parole: in rapporto al maggior bisogno».

L'onorevole Cucchi ha facoltà di svolgerlo.

CUCCHI. Già in Commissione avevamo fatto questa proposta e unanimemente si è votato un ordine del giorno in cui si chiedeva che nel Regolamento venisse stabilito questo criterio. Ci sentiremmo però più sicuri se esso fosse fissato nella legge.

D'altra parte volevo far notare, in linea di massima, che ci troviamo di fronte a una specie di muraglia cinese: ogni proposta che si fa, anche se piccola e accettabile ed anche se dopo nei corridoi ci si dice «eravamo d'accordo», qui non viene mai accettata. Noi siamo invitati a collaborare, ma quando collaboriamo ci troviamo sempre di fronte ad un rifiuto o perché la legge è urgente e bisogna votarla subito o perché si afferma «che questa non è la sede più adatta e che occorre trattarla in sede di una più vasta riforma, ecc.». Noi ci chiediamo che cosa stiamo a fare qui.

PRESIDENTE. Si attenga all'argomento.

CUCCHI. Sono in argomento. Mi pare che da due ore che noi facciamo proposte e col pretesto che si ha fretta, che si deve votare, nulla si accetta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

PRESIDENTE. Onorevole Cucchi, lei potrebbe fissare il suo concetto in un ordine del giorno, e presentarlo alla Camera; il suo accoglimento non implicherebbe un nuovo trasferimento del disegno di legge al Senato.

Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Già l'onorevole Cucchi ha fatto presente come il suo emendamento sia stato unanimemente oggetto di un ordine del giorno votato in Commissione. Pertanto non avremmo nessuna difficoltà ad accogliere la proposta del Presidente circa la presentazione di un ordine del giorno dell'onorevole Cucchi. E non vedo la ragione per cui, una volta che tutti eravamo d'accordo di farne, anziché un articolo, un ordine del giorno, lo si voglia ora far rientrare nel testo della legge. Questo perché noi sentiamo appunto l'urgenza di passare alla fase esecutiva della legge. Non è coerente l'atteggiamento dell'opposizione che qui deplora e praticamente non riconosce questi motivi di urgenza, mentre nella stampa ci accusa di lentezza legislativa e realizzatrice.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Osservo che la proposta Venegoni, secondo cui l'assegnazione delle case si chiede in rapporto al maggior bisogno, può avere un valore diverso a seconda che si tratti di assegnazione in proprietà o di assegnazione in locazione. Questa è la ragione, unicamente questa, per la quale presentandosi lo stesso problema al Senato, si disse, concordi tutti: lasciamo che il regolamento, capace di misurare la diversa dosatura che il maggior stato di bisogno può presentare, risolva questo problema. Non c'è nessun dubbio che, abbandonato il criterio dell'estrazione a sorte, non sarà possibile adottare altro criterio all'infuori di quello del maggior bisogno. Introdurre dunque nel testo della legge una dizione così imprecisa e generica come quella che viene proposta, non rappresenta una maggiore garanzia. La Commissione ha votato un ordine del giorno, e il Governo sarà ben lieto di fare un regolamento che applichi questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Cucchi ella insiste nel suo emendamento?

CUCCHI. Se si può formulare un ordine del giorno, e quest'ordine del giorno è accolto dal Governo e dal relatore, noi possiamo

rinunziare a questo emendamento e a quello presentato all'articolo 17, per cui già la Commissione votò unanimemente un ordine del giorno, in cui si diceva che nel regolamento era necessario inserire una disposizione che impedisse la decadenza del diritto di entrare in locazione o in proprietà per quei lavoratori che si rendono morosi perché involontariamente disoccupati o temporaneamente invalidi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore per la maggioranza.

RUMOR, *Relatore per la maggioranza*. Per profonda convinzione e per dovere di coerenza accettiamo senz'altro un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare l'onorevole Cucchi di introdurre nell'ordine del giorno anche i concetti degli emendamenti proposti all'articolo 14 e all'articolo 17, perché si tratta della stessa identica materia.

PRESIDENTE. Onorevole Cucchi ella ha inteso. Voglia predisporre il suo ordine del giorno e lo metteremo in votazione.

CUCCHI. Sta bene. Ritiro l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

« La Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 48: Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, invita il Governo a fissare nel previsto regolamento come criterio di preferenza per l'assegnazione degli alloggi il maggior bisogno degli aventi diritto, e a stabilire, altresì, che l'assegnatario di un alloggio non potrà affittarlo a terzi fino all'avvenuto riscatto; e che, inoltre, l'assegnatario non decada dal diritto all'alloggio, se è moroso perché involontariamente disoccupato o temporaneamente invalido ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprietà avverrà a mezzo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

di promessa di vendita con consegna immediata e pagamento rateale.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della Gestione I.N.A.-CASA, al netto del valore capitale del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22.

L'obbligo del pagamento delle rate, previste dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.

È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del debito residuo, nonché di fare versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito, purché ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Venegoni, Cucchi, Latorre, Walter, Pollastrini Elettra, Stuardi, Dal Pozzo, Scappini, Cremaschi Olin- do, Cinciari Rodano Maria Lisa avevano presentato il seguente emendamento:

«Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«L'assegnatario non potrà affittare a terzi il proprio alloggio fino all'avvenuto riscatto».

L'onorevole Cucchi ha accettato di ritirarlo, avendone inserito il contenuto nell'ordine del giorno già votato.

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.
SULLO, Segretario, legge:

«L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualità di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

La cessione fatta in diffomità delle disposizioni del regolamento è nulla di pieno diritto».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.
SULLO, Segretario, legge:

«Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'articolo 14 sono a carico degli assegnatari».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.
SULLO, Segretario, legge:

«All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato a detta corresponsione.

All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilità consecutive, la Gestione I.N.A.-CASA intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunciata dalla Gestione I.N.A.-CASA e determinerà la perdita del diritto all'alloggio.

Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I.N.A.-CASA lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme già versate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione I.N.A.-CASA. Il rimborso avverrà, a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Venegoni, Cucchi, Latorre, Walter, Pollastrini Elettra, Stuardi, Dal Pozzo, Scappini, Cremaschi Olin- do, Cinciari Rodano Maria Lisa avevano presentato a questo articolo il seguente emenda- mento:

«Al secondo comma, dopo le parole: mensilità consecutive, aggiungere le parole: salvo che siano in istato di disoccupazione involontaria o di invalidità temporanea».

L'onorevole Cucchi ha acconsentito a ritirarlo, avendone trasferito il contenuto nell'ordine del giorno già votato.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« L'assegnatario potrà stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente, per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La metà degli alloggi, destinata alla locazione a norma dell'articolo 13, sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari; all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri Enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione I.N.A.-CASA.

Al termine della propria gestione, l'I.N.A.-CASA trasferirà, mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato di cui all'articolo 1 e dai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la proprietà degli alloggi di cui al precedente comma e di quelli costruiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'articolo 11, agli Enti indicati nel comma precedente.

Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà stabilito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Dopo i primi sette anni, il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi, con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprietà, dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'articolo 19, e dal contributo statale previsto dal successivo articolo 22.

Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 13, 14 e 19.

Le rate per gli assegnatari in proprietà degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'1 per cento, di cui all'articolo 22 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, potrà autorizzare la Gestione I.N.A.-CASA ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti nel primo comma dell'articolo 20.

Il Ministro del tesoro potrà autorizzare Istituti di assicurazione e di previdenza ed Istituti di credito di qualunque tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Oltre il contributo previsto dall'articolo 5, lo Stato corrisponderà alla Gestione I.N.A.-CASA, per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano.

Tale contributo sarà corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio di una stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà saranno devoluti alla Gestione I.N.A.-CASA per gli scopi previsti nell'articolo 20, mentre, per gli alloggi assegnati in proprietà, l'1 per cento andrà a scomputo delle rate, a norma dell'articolo 14 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge, è ammessa la espropriazione per cause di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le case costruite in attuazione della presente legge saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge:

« Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione I.N.A.-CASA ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'articolo 5, lettera a), nonché a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per l'esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti di America.

Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa sino a un massimo di lire 500.000..

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della gestione ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I.N.A.-CASA, se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'articolo 1.

L'azione giudiziaria è sempre proponibile, decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 28. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e

giustizia, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Risultato della votazione segreta per la nomina di tre membri della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per l'anno 1949.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre membri della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per l'anno 1949:

Votanti 323; hanno ottenuto voti i deputati: De Palma, 128, Mannironi, 121, Costa, 88. Voti dispersi, 25; schede bianche 11.

Proclamo eletti membri della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per l'anno 1949 gli onorevoli deputati De Palma, Mannironi e Costa.

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Andreotti — Angelucci Mario — Arata — Arcangeli — Artale — Avanzini — Azzi.

Babbi — Balduzzi — Baresi — Basile — Basso — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Benani — Bernardi — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bian-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

chi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Boldrini — Bonfantini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci.

Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calasso Giuseppe — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carron — Caserta — Casoni — Cavallari — Cavalli — Ceconi — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Corsanego — Cortese — Cotani — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Mco — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Di Vittorio — Donatini — Ducci.

Ebner — Emanuelli.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franceschini — Fumagalli — Fuschini — Fusi.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giolitti — Giordani — Giovannini — Girolami — Giuntoli — Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Candido — Grassi Luigi — Grazia — Greco Giovanni — Greco Paolo — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gugenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Invernizzi Gaetano.

La Malfa — La Marca — La Rocca — La torre — Lecciso — Leone — Leone-Marchesano — Leonetti — Liguori — Lizier — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marchesi — Marconi

— Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattei — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Natali Ada — Natta — Nitti — Notarianni.

Orlando.

Pagliuca — Pallenzona — Paolucci — Parente — Parri — Pastore — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pessi — Petrucci — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Pratolongo — Preti — Proia — Pucetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saija — Sailis — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Sannicolò — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scoca — Scotti Alessandro — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Stuardi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Alliata.

Barbina — Borsellino.

Cara — Cremaschi Carlo.

Dossetti.

Marengi — Molinaroli — Mussini.

Negrari.

Paganelli — Pera — Piasenti.

Treves.

Viale — Vigo — Volgger.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Approvazione di proposta di legge del deputato Turchi da parte di Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione permanente, nella sua riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato, con modificazioni, la proposta di legge d'iniziativa del deputato Turchi:

« Proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali ».

Annunzio di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Migliori e Numeroso:

« Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali ».

Poiché i proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e inviata alla Commissione competente.

Annunzio di interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se è vero che il permanente, di cui beneficiano i decorati di medaglia d'oro, quest'anno sia stato rilasciato con un mese di ritardo e con validità fino al 31 marzo 1949, invece che fino al 31 dicembre.

« E per conoscere, in caso affermativo, i motivi del ritardo nella concessione di cui trattasi, e quelli che hanno determinato di limitarne la durata fino al 31 marzo, anziché fino al 31 dicembre.

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i risultati dell'inchiesta sulla tragica fine della detenuta

Desdemona Palombi, inchiesta che fu anche oggetto di interrogazione svolta alla Camera nella seduta del 28 novembre 1948.

« TARGETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere se siano al corrente della grave situazione determinatasi a Brindisi in seguito all'atteggiamento dei proprietari della S.A.C.A., che è la maggiore industria di quella città; e se siano allo studio o in via di attuazione adeguati provvedimenti.

« ALMIRANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se e quali provvedimenti ha preso nei confronti del prefetto di Pescara, il quale è arrivato al punto di censurare in un manifesto della Camera del lavoro il seguente periodo:

« I lavoratori di tutte le categorie dovranno affiancarsi ai dipendenti comunali esprimendo la loro solidarietà e sostenendoli nella loro agitazione. I disagi che deriveranno alla cittadinanza a causa dello sciopero sono conseguenza dell'intransigenza del Governo di fronte alle richieste dei lavoratori ».

« SPALLONE, AMICONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, dopo la beffa dell'impresa Alfonsi rimasta aggiudicataria con il 43,37 per cento di ribasso teorico e con il ribasso pratico di oltre il 60 per cento di un appalto, la cui gara era stata annullata a seguito di una precedente interrogazione e conclusa con un ribasso del 44,33 per cento, non ritenga di intervenire seriamente per evitare il perdurare di una situazione tanto grave; e se in particolare non ritenga di rispondere alla domanda già contenuta nella precedente interrogazione, se cioè in casi consimili non ravvisi l'opportunità che i lavori appaltati siano sottoposti ad uno speciale assiduo controllo di un ispettore del Genio civile, il che, senza menomare il prestigio di alcuno, costituirebbe remora ad imperfette esecuzioni dei lavori, immancabili quando si praticino ribassi della specie.

« GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze, per conoscere se consti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

loro, e come possano giustificare, che la presidenza dell'I.N.C.I.S. abbia enormemente aumentato i canoni di affitto di appartamenti locati anche da molti anni ad impiegati statali, in violazione dell'articolo 343 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ed abbia applicato, agli effetti della determinazione di tali aumenti, un piano di perequazione nazionale, in violazione dell'articolo 379, quarto comma, dello stesso testo unico.

« CAPALOZZA, BIANCO, BUZZELLI, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga necessario ed equo estendere la indennità accademica, attualmente corrisposta soltanto ai professori ordinari e straordinari, anche ai professori incaricati, agli aiuti e assistenti delle Università, in considerazione del fatto che ai fini della ricerca scientifica proprio costoro, più di tutti, hanno bisogno di procurarsi i mezzi necessari (libri, riviste, materiale, ecc.).

« L'interrogante domanda, inoltre, se l'onorevole Ministro non ritenga d'estendere le indennità di studio e di carica, concesse ai presidi, ai direttori ed agli ispettori scolastici (i quali hanno, rispettivamente, funzioni didattiche direttive e di sorveglianza nella sfera di propria competenza), ai provveditori agli studi, che esercitano funzioni in tutto analoghe per quanto riguarda il complesso delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, non solo, ma hanno l'obbligo di invigilare sull'andamento generale di tutte le scuole della propria provincia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno ed umano procedere all'abrogazione della norma sancita nel decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con la quale si prevede la non corresponsione della quota complementare della indennità di caro vita al dipendente dello Stato legalmente separato dalla moglie ed obbligato a corrispondere a questa gli assegni alimentari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non sia il caso di predisporre un disegno di legge che

— pur rispettando in parte le norme sancite nel regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e cioè che i sottufficiali piloti dovessero cessare dal servizio aeronavigante al compimento del 45° anno di età — elevi questo limite al 55° anno di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali piloti che appartengano alle classi dal 1898 in poi, onde ovviare al grande inconveniente, venutosi a verificare per alcuni di essi (25), i quali non hanno potuto beneficiare delle provvidenze di cui al decreto legislativo 5 settembre 1947 sullo sfollamento, poiché tale decreto legislativo andò in vigore con decorrenza 2 dicembre 1947, quando cioè questi sottufficiali piloti erano stati già colpiti dal limite di età e di servizio per il collocamento a riposo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e della difesa, per sapere quando e come si intenda indennizzare quei privati del comune di Arcisate (Varese) che, avendo subito gravissimi danni alle loro abitazioni in conseguenza dello scoppio della polveriera, hanno provveduto a proprie spese alle riparazioni resesi indispensabili.

« A seguito dello scoppio in questione, il Governo aveva stanziato 100 milioni, che sarebbero stati tutti spesi dal Genio per le riparazioni più importanti di edifici di carattere pubblico (asilo, municipio, chiesa, ecc.).

« Poiché tutti i danni derivati dal sinistro sono stati già riconosciuti come danni di guerra, l'interrogante chiede di conoscere le intenzioni dei Ministeri competenti verso i privati che si sono oberati di debiti per rendere abitabili le loro case. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« GASPAROLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se intenda assicurare il regolare servizio annonario nei comuni inferiori ai 5 mila abitanti, non con la corresponsione di un compenso mensile al personale di ruolo, per il lavoro straordinario necessario all'espletamento del servizio, così come disposto dalla ministeriale 5367 del 7 gennaio 1949, bensì affidando l'incarico al personale licenziando.

« A detto personale potrebbe essere corrisposto il compenso mensile nella misura già determinata per i singoli comuni e senza per altro far sorgere o protrarre alcun rapporto di impiego. Resta fermo, beninteso, il prin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

cipio dell'esonero dal servizio in qualsiasi momento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE MEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non ritenga opportuno sospendere i concorsi per sanitari (medici condotti, ufficiali sanitari, veterinari, ostetriche), in attesa che il Parlamento prenda in esame il provvedimento legislativo per l'estensione, alla categoria dei sanitari, dei benefici previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

« Qualora ciò non fosse possibile, gli interroganti chiedono che venga considerata la possibilità del passaggio nei ruoli, direttamente o con concorsi interni per titoli, almeno del personale sanitario interino delle categorie reduci, combattenti, mutilati e partigiani, già in servizio prima della chiamata alle armi e che attualmente ricopre i medesimi posti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 138, articolo 1, n. 2. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« DE MEO, SEMERARO GABRIELE, VIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno che siano esonerati dal servizio di leva:

a) i giovani che abbiano prestato servizio per almeno tre mesi e partecipato effettivamente ad azioni belliche nelle formazioni militari della liberazione (gruppi di combattimento);

b) i giovani che abbiano prestato servizio come militarizzati in colonia o in zone di operazione per un periodo di oltre 12 mesi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ZACCAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quando preveda possa esser provveduto al pagamento delle rette di spedalità, ai sensi del decreto legislativo n. 35, del 5 gennaio 1948, poiché risulta che tuttora si verificano gravissimi ritardi che pongono numerosi ospedali in situazione economica veramente critica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ZACCAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali, nonostante le date e ripetute assicurazioni e la riconosciuta urgenza e necessità, non ha ancora provveduto al ripristino degli uffici finanziari delle imposte e del catasto in Fivizzano (Massa Carrara). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUERRIERI FILIPPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga doveroso disporre la sollecita esecuzione dei lavori, da lungo tempo predisposti, per la sistemazione della stazione di Chiavari, dove la insufficienza dei locali e dei mezzi ostacola lo sviluppo del traffico con conseguente grave danno dell'economia di quella importante cittadina, dolente dell'abbandono in cui è lasciata, e della stessa amministrazione delle ferrovie dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUERRIERI FILIPPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritenga di procedere con urgenza al riconoscimento della personalità giuridica a favore dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, venendo così incontro alle legittime aspettative dei numerosi reduci in essa associati.

« LUCIFREDI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla politica del Governo nei confronti della stampa quotidiana e dell'editoria, specie per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e tariffarie e la disciplina dell'importazione, della distribuzione e dei prezzi della carta.

« GIOLITTI, PAJETTA GIAN CARLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere la politica del Governo in merito all'espletamento dei concorsi straordinari e ordinari a cattedre di scuole secondarie e di scuole elementari.

« LOZZA, RAVERA CAMILLA, NATTA, CORONA ACHILLE, SILIPO, FAZIO LONGO-ROSA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19.50.

*Ordine del giorno per la seduta di mercoledì
23 febbraio 1949.*

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.
2. — Svolgimento di interpellanze.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI